


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.05.2008 N. 546

Parere relativo alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC e IGT della provincia di Genova ai sensi dell'art.10 della L.n. 164/92.

pag. 3681

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 563

Approvazione regolamento di organizzazione dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Casa di riposo Sen. Borelli'di Pieve di Teco (IM).

pag. 3707

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 582

L.r 4.10.2006 n. 28 - art. 12, comma 6. Approvazione del Piano di sviluppo turistico del STL "Golfo dei poeti, Val di Magra e Val di Vara Società consortile a r.l".

pag. 3707

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 584

Riconoscimento delle imprese di condizionamento dell'olio extra vergine e vergine di oliva e rilascio del codice alfanumerico. Attuazione Reg Ce 1019/02 e D.M. MIPAF 10/10/2007.

pag. 3709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 585

Approvazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n° 21/2001, di Variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava.- Modifica parametri edilizi cava di calcare denominata "Isola", in Comune di Zuccarello (Savona).

pag. 3714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 586

Proroga per l'anno 2008 del Piano Regionale della Prevenzione anno 2005 - 2007.

pag. 3715

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 595

Determinazione dell'indicatore comunale secondo criteri di perequazione di cui all'intesa Regione - Province DGR n. 730/2005 per la determinazione della quota di cofinanziamento regionale degli interventi.

pag. 3716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 596

Piano degli Interventi (PIN) 2008 (Legge regionale n. 18/1994, art. 7). Avvio della procedura istruttoria ai sensi della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Legge Finanziaria).

pag. 3724

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.05.2008 N. 598

Variazioni per euro 1.630.804,94 al bilancio 2008 ai sensi art.7 l.r.

28.04.2008, n.11 Fondi a favore del commercio e del turismo - L. 266/1997 (1° provvedimento). pag. 3726

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA
21.05.2008 N. 115**

Comune di SAVONA - Approvazione di variante agli artt. 21, 6° comma, e 54 del RE concernenti rispettivamente "Coperture a terrazzo" e "Requisiti energetici ed ecologici". pag. 3728

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
29.05.2008 N. 121**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 347.520,00 (3° provvedimento). pag. 3729

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
29.05.2008 N. 122**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 35.400,00 (4° provvedimento). pag. 3731

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
30.05.2008 N. 126**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 400.000,00 (6° provvedimento). pag. 3732

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
30.05.2008 N. 127**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 1.440.000,00 (5° provvedimento). pag. 3734

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 19.05.2008 N. 1201

L. 64/2001 e D.L.vo 77/2002. Servizio civile nazionale. Approvazione graduatoria dei progetti presentati alla scadenza del 31 Ottobre 2007. pag. 3735

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VETERINARIA 13.05.2008
N. 1219**

Aggiornamento elenco regionale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 2123 del 26/07/2007, degli impianti a capacità limitata, ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 286/94. Variazione della ragione sociale impianto di macellazione n. 01/M e 01/S.

pag. 3738

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
14.05.2008 N. 1225**

Art. 7 l.r. n. 21/2001.- Rinnovo autorizzazione con variante programma coltivazione cava di arenaria denominata "S. Giorgio I", in Comune di Taggia (Imperia), e contestuale procedura verifica screening ex l.r. n. 38/1998.

pag. 3744

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
14.05.2008 N. 1226**

Art. 7 l.r. n. 21/2001.- Rinnovo autorizzazione e contestuale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Bregalla", in Comune di Triora (Imperia), a favore della ditta Dondero Gian Luigi.

pag. 3746

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI 19.05.2008 N. 1244**

Associazione "Cesavo - Centro Savonese di servizi per il Volontariato". Approvazione statuto e riconoscimento personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private.

pag. 3748

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
23.05.2008 N. 1264**

Art. 109 D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione allo stabilimento balneare "Baia dei Sogni" di Luca Camisa, all'immersione in mare di massi di II categoria e scapolame per la realizzazione di mantellata in massi a protezione di un molo esistente.

pag. 3748

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL
TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 26.05.2008 N. 1306**

Nomina della Commissione finalizzata alla valutazione dei progetti di servizio civile regionale da realizzare negli Istituti scolastici superiori e pervenuti a seguito del bando regionale con scadenza 5 maggio 2008.

pag. 3749

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
29.05.2008 N. 1350**

Art.109 D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Andora all'immersione in mare di manufatti per la realizzazione di una barriera artificiale sommersa a protezione del posidonieto e il ripopolamento di specie alieutiche.

pag. 3750

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 20.05.2008 N. 1382

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/92 dell'Associazione "Consultorio familiare c.i.f." con sede in Varazze - SV.

pag. 3751

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 20.05.2008 N. 1383

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/92 dell'Associazione 'Gruppo Volontariato Carabinieri A.N.C.' con sede in Genova.

pag. 3752

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 15.05.2008 N. 1384

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 15/92 dell'Associazione "Fahrenheit 451" con sede a Genova.

pag. 3752

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 20.05.2008 N. 1385

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/92 dell' "Associazione di Protezione Civile e Antincendio Boschivo F. Ferro" con sede in Cogoleto - GE.

pag. 3753

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 26.05.2008 N. 1386

Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/92 dell'Associazione "Ramognina pulita" con sede in Varazze - SV.

pag. 3754

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 26.05.2008 N. 1387

Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato art. 3 l.r. 15/92 dell'Associazione "A.S.D.I. - Associazione separati e divorziati - Liguria" con sede in Genova.

pag. 3754

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE 26.05.2008 N. 1388

Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 l.r. 15/92 dell'Associazione "Le piccole cose" con sede in Genova.

pag. 3755

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI 30.05.2008 N. 1408

Reg. (CE) n. 1019/02, art. 9. Riconoscimento ed identificazione alfanumerico di imprese nel settore oleario. Ditta OLIO ROI di BOERI FRANCO - Badalucco IM - cod. IM23.

pag. 3756

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI 30.05.2008 N. 1409

Reg. (CE) n. 1019/02, art. 9. Riconoscimento ed identificazione alfanumerico di imprese nel settore oleario. Frantoio Gaziello di Giorgio Gaziello e C snc - Ventimiglia IM - cod. IM24.

pag. 3757

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.06.2008 N. 3117/68063

Comune di Leivi. Variante al Programma di Fabbricazione inerente l'integrazione delle Norme tecniche di attuazione con una normativa per la disciplina della cessione al Comune di aree e manufatti, ai sensi della Legge 17.8.1942 n. 1150. Restituzione per rielaborazione.

pag. 3758

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 10.06.2008 N. 3217/69363

Comune di Cicagna. Variante al Programma di Fabbricazione per l'introduzione della disciplina del colore - 'Progetto Colore' - Legge 17.8.1942 n. 1150, quale parte integrante delle relative Norme di Attuazione, relativamente agli edifici del Nucleo Antico di Cicagna - zona BA del P. di F. .

pag. 3758

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 28.05.2008 N. 511

Bacino del torrente Arroscia. Domanda di concessione di derivazione acqua ad uso potabile. Ditta: Comune di Ranzo. Pratica n. 98. SANATORIA. pag. 3759

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 28.05.2008 N. 512

Bacino del torrente Argentina (torrente Carpasina - rio Evria). Domanda di variante di concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Consorzio Montaldo Ligure "Acqua Santa". Pratica n. 143. SANATORIA. pag. 3760

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 28.05.2008 N. 513

Comune di Santo Stefano al Mare. Variante all'art. 23 delle norme di attuazione del vigente P.R.G., proposta dal Comune quale variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alle zone A1 e A2. pag. 3761

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.05.2008 N. 3593

Rio Sanda - Località Villa Boschi/Via Sirio - Comune di Celle Ligure. Concessione in sanatoria per il mantenimento di bocche di scarico su muro d'argine con richiesta di realizzazione di opere di adeguamento. Richiedente: Hotel Ristorante Arcobaleno s.a.s. di Giannasi Mauro. pag. 3762

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.05.2008 N. 3596

Corso d'acqua torrente Sansobbia - Località Cà La Murta - Comune di Albisola Superiore. Concessione in sanatoria per attraversamento con impianti telefonici parte nel ponte esistente e parte interrata entrostante una tubazione da 160 mm. su pertinenza demaniale. Concessionario: Società Telecom Italia S.p.A.. pag. 3762

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.05.2008 N. 3597

Corso d'acqua torrente Sansobbia e torrente Montegrosso in loc. Ellera

del Comune di Albisola Superiore. Rinnovo in attraversamento con tubo gas DN 150 in subalveo con varianti da realizzare per adeguamento idraulico. Concessionario: Società Italiana per il Gas p.a.. pag. 3763

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20.05.2008 N. 3787

Sorgente Masca Bruciata (T. Crovetto) - Concessione per derivazione d'acqua ad uso potabile in Comune di Spotorno - Concessionario: Magnone Emilia. pag. 3764

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20.05.2008 N. 3788

Rio della Collarea e di Gazzo e di Maschiniara Bonaino - Concessione per derivazione d'acqua ad uso irriguo ed antincendio in Comune di Erli località Tre Fontane. Concessionario: Consorzio Irriguo di Regione Campassi e Lago che Fuma. pag. 3764

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.05.2008 N. 3843

Corso d'acqua Rio del Lupo - Località Ciappa - Comune di Murialdo. Domanda intesa ad ottenere il Rinnovo della Licenza d'Attingimento per derivare una quantità d'acqua di Moduli 0,005 (l/sec. 0,5) ad uso irriguo per un anno. Richiedente: Sig. Angusti Rudi. pag. 3765

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 27.05.2008 N. 3931

Corso d'acqua Fiume Bormida di Millesimo - Frazione Mereta - Comune di Calizzazno. Domanda intesa ad ottenere il Rinnovo della Licenza d'Attingimento per derivare una quantità d'acqua di Moduli (l/sec. 1,00) ad uso irriguo per un'ora al giorno (dalle ore 18,00 alle ore 19,00). Richiedente: Sig.ra Salvatico Maria Teresa. pag. 3765

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 23.05.2008 N. 240

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso irriguo, dal pozzo sito al Fg. 46 mapp. 317, in loc. Giuncaro del comune di Sarzana. Ditta: Calani Fulvia. Pratica n. 1077/DER. pag. 3766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**23.05.2008****N. 546****Parere relativo alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC e IGT della provincia di Genova ai sensi dell'art.10 della L.n. 164/92.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE l'istanze delle Organizzazioni Professionali Agricole Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori di Genova (note prot. n. 1802 del 6/06/07 e prot. n. 2280 del 23/07/07) presentate per conto degli operatori agricoli interessati, con le quali si chiedono modifiche ai disciplinari dei vini D.O.C. "Val Polcèvera" (riconosciuta con D.M. del 16.03.1999 e modificata con D.M. del 8.03.2000), DOC "Golfo del Tigullio" (riconosciuta con D.M. del 1.09.1997) e IGT "Colline del Genovesato" (riconosciuta con D.M. del 27.05.2002);

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164 ad oggetto "Nuova disciplina delle denominazioni di origine" ed in particolare:

- l'articolo 8 che detta norme per il riconoscimento da parte del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentite le Regioni interessate e su conforme parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini;
- l'articolo 10 con il quale si stabilisce che i disciplinari di produzione dei vini DOC o IGT possono essere modificati, con le medesime procedure previste per il loro riconoscimento, su documentata istanza degli organismi interessati corredata dalla bozza del nuovo disciplinare e dal parere della regione interessata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 348 ad oggetto: "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini";

CONSIDERATO che:

- le istanze sono state presentate da due Organizzazioni Professionali Agricole di Genova per conto di una pluralità di operatori agricoli che le hanno sottoscritte e che rappresentano più del 20% della produzione e della superficie dei vigneti delle zone delimitate dai rispettivi disciplinari;
- le modifiche richieste nelle istanze di cui sopra riguardano principalmente l'ampliamento della base ampelografica e delle tipologie di vino, l'allargamento della zona di vinificazione e quella di imbottigliamento;
- le stesse assumono una rilevante importanza per i produttori vitivinicoli e gli operatori della zona per la valorizzazione e per la tipicizzazione della loro produzione;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopraesposte e ai fini della definizione dell'istruttoria da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, esprimere un parere favorevole sulle istanze di richiesta di modifica dei disciplinari dei vini D.O.C. "Val Polcèvera", DOC "Golfo del Tigullio" e IGT "Colline del Genovesato", così come indicate nell'allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e necessaria,

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile;

DELIBERA

1. di esprimere, per quanto specificato in premessa, parere favorevole ai sensi dell'art.10 L. n.164/92

sulle istanze di richiesta di modifica dei disciplinari dei vini D.O.C. "Val Polcèvera", DOC "Golfo del Tigullio" e IGT "Colline del Genovesato" così come indicate nell'allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e necessaria;

2. di incaricare il Settore Servizi alle Imprese Agricole a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione, notifica o comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati che tengono conto delle
modifiche apportate
con successiva
deliberazione della Giunta regionale
n. 619 del 6.6.2008)

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE A DOC "GOLFO DEL TIGULLIO"

| | |
|---|---|
| <p>DISCIPLINARE IN VIGORE, parti da modificare evidenziate in grassetto</p> <p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>La denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è riservata ai vini bianchi, rossi, rosati, passiti, frizzanti, spumanti e se nel caso con nome di vitigno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco, rosso, e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» bianco: Vermentino: dal 20 al 70%; Bianchetta Genovese: dal 20 al 70%.</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» rosso e rosato: Ciliegiolo: dal 20 al 70%; Dolcetto: dal 20 al 70%.</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente</p> | <p>DISCIPLINARE PROPOSTO, modifiche introdotte evidenziate in grassetto</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. Denominazione dei vini</p> <p>La denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito; - rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello; - rosato, anche nella tipologia frizzante; - Bianchetta Genovese, anche nella tipologia frizzante; - Vermentino, anche nella tipologia frizzante; - Ciliegiolo, anche nelle tipologie frizzante e novello; - Moscato, anche nella tipologia passito. <p style="text-align: center;">Art. 2. Base ampelografica</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco, rosso, e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» bianco : vitigni principali: Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%.</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti</p> |
| | |

| | |
|---|--|
| <p>raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiole, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 15%.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Moscato e «Golfo del Tigullio» Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Passito devono essere ottenuti da uve bianche, da sole o congiuntamente, prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3.</p> <p>Sono ammesse anche le seguenti tipologie: novello: solo rosso; spumante: solo bianco; frizzante: bianco, rosso e rosato; passito: solo bianco.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova geograficamente delimitata da: la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto</p> | <p>idei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%.</p> <p>Sono ammesse anche le tipologie spumante, frizzante e passito.</p> <p><i>«Golfo del Tigullio» rosso e rosato:</i> vitigni principali: Ciliegiole e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%.</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%.</p> <p>Sono ammesse anche le tipologie frizzante e novello per il rosso e la tipologia frizzante per i rosati.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiole, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 15%.</p> <p>Sono ammesse anche le seguenti tipologie: frizzante: per i vini con la menzione Bianchetta genovese, Vermentino e Ciliegiole. novello: per i vini con la menzione Ciliegiole.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Moscato e «Golfo del Tigullio» Moscato Passito devono essere</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose, a ovest;</p> <p>il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;</p> <p>i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;</p> <p>i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.</p> <p>Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:</p> <p>A) Per l'intero territorio: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;</p> <p>B) Per parte del loro territorio: Genova, Lorsica, Moconesi.</p> | <p>ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Passito devono essere ottenuti da uve bianche, da sole o congiuntamente, prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3.</p> <p>Sono ammesse anche le seguenti tipologie: novello: solo rosso; spumante: solo bianco; frizzante: bianco, rosso e rosato; passito: solo bianco.</p> |
| <p>Art. 4.</p> <p>Zona di produzione</p> <p>Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova geograficamente delimitata da: la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose, a ovest;</p> <p>il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;</p> <p>i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;</p> <p>i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.</p> | <p>Art. 3.</p> <p>Zona di produzione</p> <p>Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova geograficamente delimitata da: la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose, a ovest;</p> <p>il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;</p> <p>i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;</p> <p>i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.</p> <p>I sestri di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.</p> <p>I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.</p> <p>È vietata ogni pratica di forzatura.</p> <p>È ammessa l'irrigazione di soccorso una volta all'anno, prima dell'inviatura.</p> <p>La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» non deve essere superiore a 9 t.</p> <p>Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.</p> <p>La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata</p> | <p>Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:</p> <p>A) Per l'intero territorio: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne, Neirone, Oreto, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;</p> <p>B) Per parte del loro territorio: Genova, Lorsica, Moconesi.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 4. Norme per la viticoltura</p> |
| <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.</p> | <p>I sestri di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.</p> <p>I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.</p> |
| | |

| | |
|--|--|
| <p>comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.</p> <p>La resa massima delle uve fresche in vino finito (ad esclusione della tipologia passito) non deve essere superiore al 70%.</p> <p>Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.</p> | <p>È vietata ogni pratica di forzatura.</p> <p>È ammessa l'irrigazione di soccorso una volta all'anno, prima dell'invaiaura.</p> <p>La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» non deve essere superiore a 9 t.</p> <p>Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.</p> |
| <p>Art. 5.</p> <p>Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% per i bianchi e di 10% per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.</p> | <p>La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.</p> |
| <p>Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco passito, e «Golfo del Tigullio» moscato passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/l e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore 50%.</p> | <p>La resa massima delle uve fresche in vino finito (ad esclusione della tipologia passito) non deve essere superiore al 70%.</p> <p>Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.</p> |
| <p>È ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia «passito» con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.</p> <p>Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Liguria.</p> <p>È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>bianco</i>: colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: delicato, persistente; sapore: secco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>rosso</i>: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: discretamente persistente con tenue vinosità; sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;</p> | <p style="text-align: center;">Art. 5. Norme per la vinificazione</p> <p>Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% per i bianchi e di 10% per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.</p> <p>Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.</p> <p>Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco passito, e «Golfo del Tigullio» moscato passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lit e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore 50%.</p> <p>È ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia «passito» con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.</p> <p>Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.</p> <p>È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille; Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>rosato</i>: colore: rosato; odore: vinoso, di profumo delicato; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille; È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>bianchetta genovese</i>: colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: Fine, delicato, discretamente persistente; sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>moscato</i>: colore: giallo paglierino piuttosto carico anche tendente al dorato; odore: aromatico, caratteristico di moscato; sapore: dolce, sapido, di buona persistenza aromatica, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%, di cui svolti almeno 5,5% e non oltre 7%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille;</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>vermentino</i>: colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli</p> | <p>destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>bianco</i>: colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: delicato, persistente; sapore: secco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>rosso</i>: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: discretamente persistente con tenue vinosità; sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 18 g/l; Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>rosato</i>: colore: rosato; odore: vinoso, di profumo delicato; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>odore: caratteristico, delicato, fruttato; sapore: secco, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>ciliegiolo</i>: colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino; odore: fruttato, intenso, persistente; sapore: sapido, di buon corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>spumante</i>: colore: paglierino; odore: fine, persistente; sapore: secco, fresco, leggero ma persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>passito</i>: colore: giallo oro più o meno carico; odore: ampio, intenso, persistente; sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno 14% svolto; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>moscato passito</i>:</p> | <p>acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>bianchetta genovese</i>: colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: Fine, delicato, discretamente persistente; sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 15 g/l; È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>moscato</i>: colore: giallo paglierino piuttosto carico anche tendente al dorato; odore: aromatico, caratteristico di moscato; sapore: dolce, sapido, di buona persistenza aromatica, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%, di cui svolti almeno 5,5% e non oltre 7%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto non riduttore minimo: 15 g/l;</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>vermentino</i>: colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli odore: caratteristico, delicato, fruttato; sapore: secco, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. È prevista la tipologia Frizzante.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>ciliegiolo</i>: colore: da rosso cerasuolo a rosso più o meno intenso;</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>colore: giallo oro più o meno intenso; odore: intenso, complesso, caratteristico dell'uva moscato; sapore: dolce, caldo, armonico, molto aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolto; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.</p> <p>È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. | <p>odore: fruttato, intenso, persistente; sapore: sapido, di buon corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 17 g/l.</p> <p>Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.</p> <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>spumante</i>: colore: paglierino; odore: fine, persistente; sapore: secco, fresco, leggero ma persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p> |
| <p>Art. 7.</p> <p>I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» di cui all'art. 2, possono utilizzare in etichetta l'indicazione novello secondo la vigente normativa per i vini novelli.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta <i>Vino frizzante o Frizzante</i>.</p> | <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>passito</i>: colore: giallo oro più o meno carico; odore: ampio, intenso, persistente; sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno 14% svolto; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 21 g/l.</p> |
| <p>Art. 8.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.</p> <p>Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Golfo del Tigullio» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere in etichetta la specificazione</p> | <p>«<i>Golfo del Tigullio</i>» <i>moscato passito</i>: colore: giallo oro più o meno intenso; odore: intenso, complesso, caratteristico dell'uva moscato; sapore: dolce, caldo, armonico, molto aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolto; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 21 g/l.</p> <p>È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -</p> |

| | |
|---|---|
| <p>relativa al vitigno.</p> <p>Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Golfo del Tigullio» e con lo stesso colore.</p> <p>È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.</p> <p>È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità nominale fino a 1,5 litri compresa, devono essere chiusi solo con tappo di sughero, ad eccezione delle capacità da 0,187 a 0,350 che possono essere chiuse anche con tappo metallico. Per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con l'esclusione del tappo a corona.</p> <p>Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.</p> | <p>Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Etichettatura, designazione e presentazione</p> <p>I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» di cui all'art. 2, possono utilizzare in etichetta l'indicazione novello secondo la vigente normativa per i vini novelli.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta <i>Vino frizzante o Frizzante</i>.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p style="text-align: center;">Confezionamento</p> <p>Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Golfo del Tigullio» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno.</p> <p>Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Golfo del Tigullio» e con lo stesso colore.</p> |

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

~~I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità nominale fino a 1,5 litri compresa, devono essere chiusi solo con tappo di sughero, ad eccezione delle capacità da 0,187 a 0,350 che possono essere chiuse anche con tappo metallico. Per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consensi ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con l'esclusione del tappo a corona.~~

Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE A DOC "VAL POLCÈVERA"

| | |
|---|---|
| <p>DISCIPLINARE IN VIGORE, parti da modificare evidenziate in grassetto.</p> <p>Art. 1. Denominazioni e vini</p> <p>La denominazione d'origine controllata "Val Polcèvera" e' riservata ai vini: bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante; rosato, anche nella tipologia frizzante,</p> <p>che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti elencati nel presente disciplinare di produzione.</p> <p>La denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" puo' essere accompagnata dalla indicazione della sottozona "Coronata", a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.</p> | <p>DISCIPLINARE PROPOSTO, modifiche introdotte evidenziate in grassetto.</p> <p>Art. 1. Denominazioni e vini</p> <p>La denominazione d'origine controllata "Val Polcèvera" e' riservata ai vini: bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante; rosato, anche nella tipologia frizzante,</p> <p>che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti elencati nel presente disciplinare di produzione.</p> |
| <p>Art. 2. Base ampelografica</p> <p>I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:</p> <p><i>vini bianchi:</i> vigneti principali: Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;</p> <p>vitigni secondari a bacca bianca non aromatici: Pigato,</p> | <p>Art. 2. Base ampelografica</p> <p>I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:</p> <p><i>vini bianchi:</i> vigneti principali: Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Rollo, Bosco per un massimo del 40%; <i>vini rossi e rosati:</i> vitigni principali: Dolcetto, Sangiovese e Cilieggiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;</p> <p>vitigni secondari: Barbera per un massimo del 40%.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese; Vermentino, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.</p> <p>Per il complessivo rimanente possono concorrere fino a un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.</p> | <p>a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%; <i>vini rossi e rosati:</i> vitigni principali: Dolcetto, Sangiovese e Cilieggiolo da soli o congiuntamente: per almeno il 60%;</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%.</p> <p>I vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese; Vermentino, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.</p> <p>Per il complessivo rimanente possono concorrere fino a un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria.</p> |
| <p>Art. 3. Zona di produzione delle uve</p> <p>La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde.</p> <p>La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone,</p> | <p>Art. 3. Zona di produzione delle uve</p> <p>La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde.</p> <p>La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Ceranesi e Mele.</p> <p>In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici piu' sotto menzionati:</p> <p>dalla citta' di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova - Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;</p> <p>dai piani di Creto, al passo Crocetta di Oreo e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il Passo Crocetta di Oreo e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;</p> <p>dal passo dei Giovi fino al Monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;</p> <p>dal Monte Turchino fino a localita' Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo della Gava, Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, localita' Vesima.</p> <p>La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Val Polcevera", designato con la sottozona Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.</p> | <p>Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.</p> <p>In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici piu' sotto menzionati:</p> <p>dalla citta' di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova - Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;</p> <p>dai piani di Creto, al passo Crocetta di Oreo e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il Passo Crocetta di Oreo e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;</p> <p>dal passo dei Giovi fino al Monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;</p> <p>dal Monte Turchino fino a localita' Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo della Gava, Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, localita' Vesima.</p> <p>La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Val Polcevera", designato con la sottozona Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Art. 4. Norme per la viticoltura</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità'.</p> <p>Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha.</p> <p>I sestri di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.</p> <p>La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.</p> <p>E' vietata ogni pratica di forzatura.</p> <p>E' consentita l'irrigazione di soccorso.</p> <p>La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:</p> | <p>Art. 4. Norme per la viticoltura</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità'.</p> <p>Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha.</p> <p>I sestri di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.</p> <p>La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.</p> <p>E' vietata ogni pratica di forzatura.</p> <p>E' consentita l'irrigazione di soccorso.</p> <p>La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:</p> |
|---|---|

| Tipologia o sottozona | Produzione uva tonn./ettaro | Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol. | Tipologia o sottozona | Produzione uva tonn./ettaro | Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol. |
|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| "Val Polcèvera" bianco | non sup. a 9,5 ton./ha | 9,5 % vol | "Val Polcèvera" bianco | non sup. a 9,5 ton./ha | 9,5 % vol |
| "Val Polcèvera" rosso | non sup. a 9,5 ton./ha | 10,0 % vol | "Val Polcèvera" rosso | non sup. a 9,5 ton./ha | 10,0 % vol |
| "Val Polcèvera" rosato | non sup. a 9,5 ton./ha | 10,0 % vol | "Val Polcèvera" rosato | non sup. a 9,5 ton./ha | 10,0 % vol |
| "Val Polcèvera" passito | non sup. a 9,5 ton./ha | 10,0 % vol | "Val Polcèvera" passito | non sup. a 9,5 ton./ha | 10,0 % vol |
| Sottozona "Coronata" | non sup. a 9 ton./ha | 10,5 % vol | Sottozona "Coronata" | non sup. a 9 ton./ha | 10,5 % vol |

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione **per la produzione dei vini di cui all'art. 1, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, devono essere effettuate nell'ambito della provincia di Genova.**

E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

La tipologia rosato puo' essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche ammostate separatamente. In tal caso valgono le norme piu' restrittive previste nel precedente art. 4.

La tipologia Novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito **del territorio amministrativo della Regione Liguria.**

E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

La tipologia rosato puo' essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche ammostate separatamente. In tal caso valgono le norme piu' restrittive previste nel precedente art. 4.

La tipologia Novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%.

| <p>Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcèvera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 26,0 g/l.</p> <p>La D.O.C. "Val Polcèvera" può essere utilizzata per designare i vini spumanti purché ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla predetta denominazione.</p> <p>Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato.</p> <p>La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e liquorosi, sono le seguenti:</p> | <p>Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcèvera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 260 g/l.</p> <p>La D.O.C. "Val Polcèvera" può essere utilizzata per designare i vini spumanti purché ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla predetta denominazione.</p> <p>Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato.</p> <p>La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e liquorosi, sono le seguenti:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------|-----------------|-------|---|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------|-----------------|-------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="813 1131 861 1984">Tipologia o sottozona</th> <th data-bbox="861 1131 909 1984">resa uva/vino</th> <th data-bbox="909 1131 957 1984">produzione massima di vino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="949 1131 973 1984">"Val Polcèvera" bianco</td> <td data-bbox="973 1131 997 1984">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="997 1131 1021 1984">66,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="981 1131 1005 1984">"Val Polcèvera" rosso</td> <td data-bbox="1005 1131 1029 1984">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="1029 1131 1053 1984">66,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1013 1131 1037 1984">"Val Polcèvera" rosato</td> <td data-bbox="1037 1131 1061 1984">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="1061 1131 1085 1984">66,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1131 1069 1984">"Val Polcèvera" passito</td> <td data-bbox="1069 1131 1093 1984">non sup. al 50%</td> <td data-bbox="1093 1131 1117 1984">47,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 1131 1101 1984">"Val Polcèvera" Coronata</td> <td data-bbox="1101 1131 1125 1984">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="1125 1131 1149 1984">63 hl</td> </tr> </tbody> </table> <p>Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Val Polcèvera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcèvera" passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.</p> | Tipologia o sottozona | resa uva/vino | produzione massima di vino | "Val Polcèvera" bianco | non sup. al 70% | 66,5 hl | "Val Polcèvera" rosso | non sup. al 70% | 66,5 hl | "Val Polcèvera" rosato | non sup. al 70% | 66,5 hl | "Val Polcèvera" passito | non sup. al 50% | 47,5 hl | "Val Polcèvera" Coronata | non sup. al 70% | 63 hl | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="813 275 861 1131">Tipologia o sottozona</th> <th data-bbox="861 275 909 1131">resa uva/vino</th> <th data-bbox="909 275 957 1131">produzione massima di vino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="949 275 973 1131">"Val Polcèvera" bianco</td> <td data-bbox="973 275 997 1131">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="997 275 1021 1131">66,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="981 275 1005 1131">"Val Polcèvera" rosso</td> <td data-bbox="1005 275 1029 1131">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="1029 275 1053 1131">66,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1013 275 1037 1131">"Val Polcèvera" rosato</td> <td data-bbox="1037 275 1061 1131">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="1061 275 1085 1131">66,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 275 1069 1131">"Val Polcèvera" passito</td> <td data-bbox="1069 275 1093 1131">non sup. al 50%</td> <td data-bbox="1093 275 1117 1131">47,5 hl</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 275 1101 1131">"Val Polcèvera" Coronata</td> <td data-bbox="1101 275 1125 1131">non sup. al 70%</td> <td data-bbox="1125 275 1149 1131">63 hl</td> </tr> </tbody> </table> <p>Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Val Polcèvera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcèvera" passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.</p> | Tipologia o sottozona | resa uva/vino | produzione massima di vino | "Val Polcèvera" bianco | non sup. al 70% | 66,5 hl | "Val Polcèvera" rosso | non sup. al 70% | 66,5 hl | "Val Polcèvera" rosato | non sup. al 70% | 66,5 hl | "Val Polcèvera" passito | non sup. al 50% | 47,5 hl | "Val Polcèvera" Coronata | non sup. al 70% | 63 hl |
| Tipologia o sottozona | resa uva/vino | produzione massima di vino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" bianco | non sup. al 70% | 66,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" rosso | non sup. al 70% | 66,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" rosato | non sup. al 70% | 66,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" passito | non sup. al 50% | 47,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" Coronata | non sup. al 70% | 63 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia o sottozona | resa uva/vino | produzione massima di vino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" bianco | non sup. al 70% | 66,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" rosso | non sup. al 70% | 66,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" rosato | non sup. al 70% | 66,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" passito | non sup. al 50% | 47,5 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Val Polcèvera" Coronata | non sup. al 70% | 63 hl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Art. 6. Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:</p> <p>"Val Polcevera" bianco: colore: paglierino piu' o meno carico; profumo: caratteristico, delicato, persistente; sapore: secco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l; E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; profumo: gradevole con tenue vinosita'; sapore: asciutto, secco, di medio corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. Sono previste le tipologie novello e frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" rosato: colore: rosato, rosso rubino chiaro; profumo: vinoso, delicato, gradevole; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" bianchetta Genovese: colore: paglierino piu' o meno carico;</p> | <p>Art. 6. Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:</p> <p>"Val Polcevera" bianco: colore: paglierino piu' o meno carico; profumo: caratteristico, delicato, persistente; sapore: secco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; profumo: gradevole con tenue vinosita'; sapore: asciutto, secco, di medio corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. Sono previste le tipologie novello e frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" rosato: colore: rosato, rosso rubino chiaro; profumo: vinoso, delicato, gradevole; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" bianchetta Genovese:</p> |
|--|--|
| | |

| | |
|--|--|
| <p>profumo: fine, delicato, discretamente persistente; sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" <i>Vermentino</i>: colore: paglierino, anche con riflessi verdolini; profumo: caratteristico, delicato fruttato; sapore: secco, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" <i>passito</i>: colore: giallo piu' o meno carico; odore: ampio, intenso, persistente; sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% di cui almeno 14% svolti; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l.</p> <p>"Val Polcevera" <i>spumante</i>: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino; profumo: fine, delicato, persistente; sapore: fresco, secco, leggero ma persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 5,0%; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.</p> | <p>colore: paglierino piu' o meno carico; profumo: fine, delicato, discretamente persistente; sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" <i>Vermentino</i>: colore: paglierino, anche con riflessi verdolini; profumo: caratteristico, delicato fruttato; sapore: secco, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante.</p> <p>"Val Polcevera" <i>passito</i>: colore: giallo piu' o meno carico; odore: ampio, intenso, persistente; sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% di cui almeno 14% svolti; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l.</p> <p>"Val Polcevera" <i>spumante</i>: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino; profumo: fine, delicato, persistente; sapore: fresco, secco, leggero ma persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 4,5%; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>"Val Polcevera" Coronata: colore: paglierino; profumo: caratteristico, delicato, discretamente intenso e persistente; sapore: secco, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;</p> <p>E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.</p> <p>In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare lieve percezione di legno.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Etichettatura, designazione e presentazione</p> <p>Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.</p> <p>Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.</p> <p>L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria</p> | <p>"Val Polcevera" Coronata: colore: paglierino; profumo: caratteristico, delicato, discretamente intenso e persistente; sapore: secco, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;</p> <p>E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.</p> <p>In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare lieve percezione di legno.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Etichettatura, designazione e presentazione</p> <p>Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.</p> <p>Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>per i vini a DOC "Val Polcèvera" Coronata e "Val Polcèvera" Novello qualora siano confezionate in recipienti di capacità non superiori a 5 litri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8. Confezionamento</p> <p>I vini a D.O.C. "Val Polcèvera" possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri. I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.</p> <p>Per la tappatura dei vini spumanti e' vietato l'uso del tappo a fungo di plastica.</p> <p>Per gli altri vini e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri.</p> | <p>restrittive.</p> <p>L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i vini a DOC "Val Polcèvera" Coronata e "Val Polcèvera" Novello qualora siano confezionate in recipienti di capacità non superiori a 5 litri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8. Confezionamento</p> <p>I vini a D.O.C. "Val Polcèvera" possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri. I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.</p> <p>Per la tappatura dei vini spumanti e' vietato l'uso del tappo a fungo di plastica.</p> <p>Per gli altri vini e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri.</p> |
|--|---|

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE A IGT "COLLINE DEL GENOVESATO"

| | |
|--|---|
| <p>DISCIPLINARE IN VIGORE, parti da modificare evidenziate in grassetto.</p> <p>Art. 1</p> <p>La indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" è riservata ai mosti e ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.</p> <p>- BIANCHI, anche nella tipologia frizzante;</p> <p>- ROSATI, anche nella tipologia frizzante;</p> <p>- ROSSI, anche nella tipologia frizzante.</p> <p>Art. 2</p> <p>La zona di produzione delle uve aventi diritto alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: "Riviera di ponente" (Comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Val Polcèvera".</p> <p>In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:</p> <p>il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;</p> <p>i confini orientali dei Comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Nè, Mezzanego e Borzonasca;</p> <p>i confini settentrionali dei Comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova,</p> <p>quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi; dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric</p> | <p>DISCIPLINARE PROPOSTO, modifiche introdotte evidenziate in grassetto.</p> <p>Art. 1</p> <p>La indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" è riservata ai mosti e ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.</p> <p>- BIANCHI, anche nella tipologia frizzante;</p> <p>- ROSATI, anche nella tipologia frizzante;</p> <p>- ROSSI, anche nella tipologia frizzante, novello e passito.</p> <p>Art. 2</p> <p>La zona di produzione delle uve aventi diritto alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: "Riviera di ponente" (Comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Val Polcèvera".</p> <p>In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:</p> <p>il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;</p> <p>i confini orientali dei Comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Nè, Mezzanego e Borzonasca;</p> <p>i confini settentrionali dei Comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova,</p> <p>quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi; dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. roralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino; dal Monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Tirchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava;</p> <p>infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.</p> | <p>Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. roralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino; dal Monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Tirchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava;</p> <p>infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" le uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.</p> <p>Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" le uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.</p> <p>Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>La resa massima di uva per ettaro è di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.</p> <p>I sestri di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli usuali delle aree di produzione, e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e comunque atti a mantenere gli standards produttivi tradizionali.</p> <p>E' vietata ogni pratica di forzatura.</p> <p>E' consentita l'irrigazione di soccorso.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>La resa massima di uva per ettaro è di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.</p> <p>I sestri di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli usuali delle aree di produzione, e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e comunque atti a mantenere gli standards produttivi tradizionali.</p> <p>E' vietata ogni pratica di forzatura.</p> <p>E' consentita l'irrigazione di soccorso.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 5</p> <p>La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte le uve, sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla Regione Liguria con proprio decreto.</p> <p>Art. 6</p> <p>Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate a produrre vini aventi diritto alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" è di 9,5 gradi per il bianco, 10,00 gradi per il rosso e rosato.</p> <p>Art. 7</p> <p>All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a : 10 gradi per il vino bianco; 10,5 gradi per i vini rosso e rosato.</p> <p>Non è ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi di comuni, frazioni o località comprese nella zona di produzione.</p> <p>Alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.</p> <p>E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.</p> | <p>Art. 5</p> <p>La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte le uve, sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla Regione Liguria con proprio decreto.</p> <p>Art. 6</p> <p>Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate a produrre vini aventi diritto alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" è di 9,5 gradi per il bianco, 10,00 gradi per il rosso e rosato.</p> <p>Art. 7</p> <p>All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a : 10 gradi per il vino bianco; 10,5 gradi per i vini rosso e rosato.</p> <p>Non è ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi di comuni, frazioni o località comprese nella zona di produzione.</p> <p>Alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.</p> <p>E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.</p> |
|--|--|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.05.2008****N. 563****Approvazione regolamento di organizzazione dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di riposo Sen. Borelli" di Pieve di Tecò (IM).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare ai sensi l'articolo 12 del decreto legislativo 207/2001 e dell'articolo 5, comma 4 bis del Regolamento regionale REG 6/2003 e ss. mm. e ii, il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di riposo Sen. Borelli" di Pieve di Tecò (IM), così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P con il succitato provvedimento n. 23 del 14 novembre 2007, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Presidente della Azienda per l'esecuzione del presente provvedimento;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.05.2008****N. 582****L.r 4.10.2006 n.28 - art.12, comma 6. Approvazione del Piano di sviluppo turistico del STL "Golfo dei poeti, Val di Magra e Val di Vara Società consortile a r.l".**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale) ed in particolare l'articolo 14, comma 1 che prevede che "la Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL" (Sistemi turistici locali);

VISTO, inoltre, l'articolo 12 della suddetta l.r. 28/2006, riguardante il riconoscimento dei STL, che stabilisce ai commi 4, 5 e 6:

- "4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Ai fini del riconosci-

mento è, inoltre, presentato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema. Il Piano finanziario è rinnovato annualmente ed inviato alla Regione.

5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;
 - b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;
 - c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;
 - d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;
 - e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.
6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini della conferma del riconoscimento dei STL, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;
 - b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;
 - c) parere della Provincia competente, ove questa non partecipi al STL medesimo.”

RICHIAMATA la d.G.R. del 24 gennaio 2007 n. 60 recante linee di indirizzo per il riconoscimento dei Sistemi turistici locali che prevede che, per gli STL già riconosciuti alla data del 24 gennaio 2007, i sei mesi per presentare i piani di sviluppo turistico decorrano dalla data di pubblicazione sul BURL della citata deliberazione;

PRESO ATTO che la pubblicazione della sopracitata d.G.R. 60/2007 è avvenuta in data 14 febbraio 2007;

ATTESO che la suddetta d.G.R. 60/2007, ai fini della verifica di congruità dei Piani, dispone quanto segue:

- 1) la verifica della congruità dei Piani di Sviluppo Turistico, presentati dai STL, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della l.r. 28/2006, è affidata ad un apposito gruppo di valutazione composto dal Direttore del Dipartimento competente e dai Dirigenti delle strutture del turismo della Regione. Ad esso sono altresì affidati i compiti di monitoraggio sulla realizzazione degli stessi;
- 2) il gruppo di valutazione esamina i Piani, che devono contenere i dati previsti dall'articolo 12, comma 5 della l.r. 28/2006, attribuendogli un punteggio che tiene conto dei seguenti elementi:
 - I) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL: sono attribuiti da 1 a 5 punti;
 - II) idoneità del piano alla valorizzazione turistica dell'entroterra: sono attribuiti da 1 a 5 punti;
 - III) idoneità del piano a favorire lo sviluppo di segmenti di offerta complementari o alternativi rispetto al prodotto balneare: sono attribuiti da 1 a 5 punti;
 - IV) idoneità del piano ad incidere in modo stabile sulla qualità dell'offerta turistica nel territorio di riferimento, in particolare con nuovi o rinnovati prodotti: sono attribuiti da 1 a 5 punti;
 - V) ampiezza e rilevanza del territorio del STL: possono essere attribuiti da 1 a 5 punti.
- 3) il Piano si intende congruo se viene raggiunto motivatamente un punteggio minimo di 15 punti;

VISTA la d.G.R. del 19 maggio 2006 n. 488 con la quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14, il STL "Golfo dei poeti, Val di Magra e Val di Vara società consortile a r.l." avente sede provvisoria c/o il Comune di La Spezia;

PRESO ATTO che il Piano di sviluppo turistico triennale del suddetto STL, redatto ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della l.r. 28/2006, è pervenuto alla Regione Liguria il 29 giugno 2007 ed è agli atti del Settore Politiche Turistiche;

ATTESO che in data 22 luglio il Servizio Coordinamento organizzazione turistica territoriale, allora competente per la materia, aveva chiesto alcune delucidazioni sul Piano, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della l.r. 28/2006;

VISTA la nota del 28 aprile 2008, del Presidente del STL, con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti;

CONSIDERATO che il gruppo di valutazione ha esaminato favorevolmente il Piano attribuendogli il punteggio di 23 con la seguente motivazione: " Il Piano presenta una corposa analisi delle risorse turistiche attuali, delle criticità e delle opportunità del territorio. Sono precisate le linee strategiche e gli obiettivi che si intendono perseguire. Il Piano presenta una strategia unitaria per il territorio di riferimento ma, nel contempo, tende a valorizzare l'articolazione nelle filiere costituenti il prodotto turistico territoriale, individuando i progetti operativi sui quali puntare. Si riscontra notevole attenzione alle potenzialità date dalle valli Magra e Vara, ed alla complementarità che si deve perseguire tra costa ed entroterra anche in un'ottica di destagionalizzazione dell'offerta turistica, compresa l'offerta culturale della città di La Spezia.";

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Margherita Bozzano;

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa:

- di approvare il Piano di sviluppo turistico triennale del STL denominato "Golfo dei poeti, Val di Magra e Val di Vara società consortile a r.l." agli atti del Settore Politiche Turistiche.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.05.2008

N. 584

Riconoscimento delle imprese di condizionamento dell'olio extra vergine e vergine di oliva e rilascio del codice alfanumerico. Attuazione Reg Ce 1019/02 e D.M. MIPAF 10/10/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Reg. CE n. 2815/1998 e n. 1019/02 e relativi alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, in relazione al regime di riconoscimento delle imprese di condizionamento e di rilascio del codice alfanumerico;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 44/95 in materia di attuazione della normativa comunitaria, in base al quale l'attuazione di tale normativa può avvenire anche mediante atto amministrativo;

Visto l'art. 3 del DM 14/11/03, recante le disposizioni relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, in relazione al coordinamento dell'attività di controllo delle imprese di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva riconosciute ed al rilascio del codice di identificazione alfanumerico a livello regionale;

Preso atto che con la DGR n.1269 de 22/11/2000 sono state dettate le norme regionali di attuazione del Reg. CE 2815/98 e della relativa legislazione nazionale;

Preso atto che la DGR n. 529 del 28/05/2004 adegua la suddetta DGR n. 1269/2000 alle disposizioni del Reg. CE n. 1019 del 13/6/02 e della relativa legislazione nazionale;

Preso atto che presso il Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo e' tenuto l'Elenco Regionale delle Imprese di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva per l'attribuzione del codice alfanumerico istituito ai sensi della citata normativa comunitaria e nazionale con la DGR. n. 1269/00;

Visto il Decreto Ministeriale MIPAF 10 ottobre 2007 e successivo Decreto Dirigenziale del 05/02/2008 relativi alle norme di commercializzazione degli oli di oliva;

Ritenuto opportuno adeguare le modalità di rilascio del riconoscimento e relativi codici alfanumerici alle imprese di condizionamento degli oli extravergine e vergine di oliva attraverso:

- semplificazione procedurale delle attività istruttorie attraverso la soppressione della Commissione Regionale Consultiva, istituita con DGR n. 1269 del 22/11/2000 e confermata dalla DGR n. 529 del 28/05/2004, di fatto costituita dal Dirigente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari e dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari, già coinvolti in istruttoria di accertamento l'uno e nell'emanazione del decreto di attribuzione riconoscimento e codice alfanumerico l'altro;
- aggiornamento dei criteri per il riconoscimento e procedure regionali per il riconoscimento del codice alfanumerico;
- modificazione della modulistica (domanda di riconoscimento ed identificazione alfanumerica).

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile per quanto in premessa indicato

DELIBERA

- di confermare la tenuta dell'Elenco regionale delle imprese di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva ai sensi della vigente normativa comunitaria, istituito con DGR n. 1269 del 22/11/2000, presso il Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo - Servizio Produzioni Agroalimentari;
 - di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari ad emanare i Decreti di riconoscimento e di rilascio dell'identificazione alfanumerica delle imprese di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva ai sensi del Reg. CE 1019/2002 e D.M. 10 ottobre 2007 nonché di apportare eventuali modifiche al modulo di richiesta di cui all'allegato 2 del presente provvedimento;
 - di approvare l'allegato 1, quale parte integrante e necessaria del presente atto, comprendente i criteri per il riconoscimento e le procedure regionali per l'attribuzione del codice alfanumerico;
 - di approvare l'allegato 2, quale parte integrante e necessaria del presente atto, comprendente il nuovo modello di richiesta e attribuzione del codice alfanumerico;
 - di abrogare la Commissione Regionale Consultiva, istituita con DGR n. 1269 del 22/11/2000 e confermata dalla DGR n. 529 del 28/05/2004, in quanto i compiti ad essa attribuiti vengono svolti dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURL

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO 1

Criteri per il riconoscimento delle imprese titolari di impianti di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva, ai sensi del Reg. CE n. 1019/2002, e modalita' di iscrizione all'Elenco Regionale e attribuzione codice alfanumerico.

Criteri generali

Le imprese che richiedono l'assegnazione del codice alfanumerico, da indicare sugli imballaggi o sull'etichettatura, al fine del riconoscimento per le indicazioni di cui all'art. 4 nonché per consentire le verifiche di cui all'art. 5 e 6 del Reg. CE 1019 del 14/06/2002 devono:

- avere la disponibilità verificabile di impianti di condizionamento olio;
- impianti a norma;
- immagazzinare distintamente gli oli con la possibilità di accertamento, per ogni singola partita e/o lotto, della designazione di origine degli oli distinguendo, eventualmente, quelli che hanno una designazione geografica certificata,
- impegnarsi a raccogliere e conservare in modo organizzato e verificabile gli elementi giustificativi previsti dall'art.7 del Reg. CE n. 1019/2002,
- accettare di essere sottoposte alle verifiche ed ai controlli previsti in applicazione del Reg.1019/02 e del presente provvedimento.

Il mancato riscontro di uno dei suddetti requisiti costituisce impedimento all'attribuzione del codice alfanumerico

Il codice di identificazione alfanumerico, rilasciato dalla Regione Liguria, è costituito dalla sigla della Provincia, nel cui territorio è ubicato l'impianto di condizionamento, e da un numero attribuito, per provincia, in successione secondo l'elenco regionale.

L'attribuzione del codice alfanumerico avviene attraverso emanazione di specifico Decreto da parte del Dirigente dell' Ufficio Produzioni Agroalimentari

Ogni qualvolta l'impianto di condizionamento subisce modifiche di titolarità e/o variazioni strutturali tali da modificare la precedente situazione (dimensione produttiva e/o modificazione tecnologica), i responsabili dell'impianto devono provvedere immediatamente alla notifica delle variazioni attraverso nuova domanda da avviare presso il competente Ispettorato Agricoltura provinciale specificando il codice alfanumerico in uso. La fase istruttoria evidenzierà gli elementi in grado di indicare il mantenimento del precedente codice o nuova attribuzione in sostituzione.

La dismissione degli impianti o la cessazione della attività devono essere comunicati al Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari al fine di procedere alla cancellazione del corrispondente codice alfanumerico.

Procedure di competenza regionale.

La domanda di rilascio del riconoscimento deve essere presentata al Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari - Ispettorato competente per territorio.

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari avvia il procedimento amministrativo ed istruisce la pratica entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

La domanda deve essere completa e redatta esclusivamente sul fac-simile di seguito allegato.

La richiesta di completamento o integrazione della domanda comporta la sospensione del procedimento per un massimo di 15 giorni. Nel caso in cui l'impresa interessata non soddisfi la richiesta nel termine indicato, la domanda è considerata inammissibile e quindi archiviata. Per le domanda già inoltrate i termini decorrono dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari - Ispettorato competente per territorio provvede ai necessari sopralluoghi predisponendo apposito verbale.

L'Ufficio Produzioni Agroalimentari, ricevuta copia del verbale istruttorio e relativo nulla osta all'autorizzazione, o revoca dell'iscrizione all'elenco regionale della Ditta richiedente da parte del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari, entro 30 giorni :

- Predisporre il decreto relativo, del Dirigente della Struttura, assegnando nel caso e ciascun impianto il codice alfanumerico composto dalla sigla e dal progressivo numerico per provincia;
- Iscrive l'impianto nell'elenco regionale;
- Comunica al MIPAF - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari sede di Roma e sede di Genova - i provvedimenti di riconoscimento e il codice alfanumerico assegnato;

Predisporre la sospensione o la revoca del riconoscimento, da disporre con decreto del Dirigente della Struttura Produzioni Agroalimentari sulla base dei controlli ai sensi del Reg. Ce n.1019/2002 , Decreto Ministeriale 14 novembre 2003 e Decreto Ministeriale 4 giugno 2004;

Allegato 2

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTIFICAZIONE ALFANUMERICA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA

(Reg. CE n. 1019 del 23/06/02 e D.M. MIPAF 10/10/2007)



_____ li _____

Alla Regione Liguria

Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo

Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari

Ispettorato di _____

VIA _____ N. _____

C.A.P. _____ Città _____

Il Sottoscritto _____

CHIEDE

Il riconoscimento e l'assegnazione del codice di identificazione alfanumerica per gli impianti di condizionamento di olii extravergini e vergini di oliva come di seguito specificato.

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/00 n. 445,

DICHIARA

(Art. 46 e 47 DPR 445/00 dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà)

di essere nato a _____ Prov. _____ il _____ / _____ / _____

residente in _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____

Di essere Titolare / Legale Rappresentante della (*barrare la tipologia che ricorre*)

Azienda

Consorzio

Associazione

Cooperativa

Società

Denominazione _____

Con sede legale in _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Telefono: _____ Fax: _____ Email: _____

P. IVA _____ Registro Imprese C.C.I.A.A. di _____ n. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.05.2008****N. 585**

Approvazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n° 21/2001, di Variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava.- Modifica parametri edilizi cava di calcare denominata "Isola", in Comune di Zuccarello (Savona).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA:

- la legge regionale 24 luglio 2001, n° 21, recante: "Disciplina delle Varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava omissis...", ed in particolare l'art. 3, il quale prevede, ai commi 1 e 2, tra l'altro, che la Giunta regionale approvi la variante al Piano che non comporti contestuale variante al vigente P.T.C.P. o modifica della tipologia di cava, previo parere dei Comuni e delle Province, nel cui territorio la variante è localizzata;
- la deliberazione del Consiglio regionale n° 16 del 29 febbraio 2000, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava;
- la propria deliberazione n° 1618 del 21 dicembre 2007, con la quale è stato adottato lo schema di variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, in merito ad una modifica della Scheda di Progetto n° 53 - Sigla 37 SV, relativa alla cava di calcare denominata "Isola, in Comune di Zuccarello (Savona), consistente nell'eliminazione alla voce "Parametri Edilizi dei Fabbricati di Servizio", della frase: "Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle volumetrie esistenti", e l'inserimento della frase: "E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio nei limiti previsti dall'art. 23 delle N.d.A. del "Piano Cave" e conseguente demolizione delle volumetrie non più utilizzate";

PRESO ATTO che la deliberazione di cui sopra è stata trasmessa con nota prot. n° 4763 dell' 11 gennaio 2008, alla Provincia di Savona e al Comune di Zuccarello, interessati territorialmente, per l'espressione del proprio parere da rendere entro 45 gg. dal ricevimento della medesima, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n° 21/2001;

CONSIDERATO che nel termine di cui sopra la Provincia di Savona non ha fatto pervenire il proprio parere, mentre il Comune di Zuccarello con nota prot n° 1670 del 14 maggio 2008, ha comunicato che nulla rileva;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Renzo Guccinelli;

D E L I B E R A

Di approvare a norma dell'art. 3 della l.r. n° 21/2001, per le motivazioni di cui in premessa, la variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, in merito ad una modifica della Scheda di Progetto n° 53 - Sigla 37 SV, relativa alla cava di calcare denominata "Isola", in Comune di Zuccarello (Savona), consistente nell'eliminazione alla voce "Parametri Edilizi dei Fabbricati di Servizio" della frase: "Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle volumetrie esistenti", e l'inserimento della frase: "E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio nei limiti previsti dall'art. 23 delle N.d.A. del "Piano Cave" e conseguente demolizione delle volumetrie non più utilizzate".

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.05.2008****N. 586****Proroga per l'anno 2008 del Piano Regionale della Prevenzione anno 2005 – 2007.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che in data 23 marzo 2005 lo Stato, le Regioni e le Province Autonome hanno stipulato un'Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 in attuazione dell'art. 1 comma 173 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 comprendente il Piano Nazionale della Prevenzione di durata triennale (2005-2007) per permettere la messa a regime degli interventi i cui ambiti sono:

- la prevenzione cardiovascolare e la prevenzione delle complicanze del diabete
- lo screening dei tumori
- il piano delle vaccinazioni
- gli incidenti

affidando le funzioni di coordinamento e di verifica al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie- CCM, con il compito di indicare le linee operative, fornire assistenza tecnica e successivamente certificare l'attuazione dei Piani regionali (art. 4 lettera e);

DATO ATTO CHE:

- con Delibere della Giunta Regionale n. 1268 del 28.10.2005 e n. 1417 del 18.11.2005 "Piano Regionale della prevenzione 2005-2007", la Regione Liguria ha provveduto ad adottare il proprio Piano di Prevenzione relativamente alla prima serie degli ambiti di intervento secondo le indicazioni emanate dal Ministero della Salute-CCM;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 58 del 3.02.2006 "Piano Regionale della prevenzione 2005-2007 – Seconda fase" la Regione Liguria ha provveduto ad approvare il Piano Regionale della Prevenzione 2005 – 2007 per gli ulteriori ambiti di intervento da avviare nell'anno 2005;

EVIDENZIATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 con Atto Rep. N. 104/08, ha decretato di confermare la proroga del Piano Nazionale per la Prevenzione per il 2008, mantenendo inalterati obiettivi e modalità di coordinamento e finanziamento, al fine di potere elaborare la proposta di Piano nazionale della prevenzione 2009-2011;

PRESO ATTO che nell'ambito delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale sono state confermate le risorse finanziarie da destinare agli obiettivi specifici del piano sanitario nazionale che per la Regione Liguria, ammontano per l'anno 2008, ad _ 6.537.741,00;

VISTA la nota del Ministero della Salute in data 30/04/2008 con la quale vengono fornite indicazioni operative per la proroga al 2008 del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007;

ESAMINATO il documento predisposto dalle competenti strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali sull'aggiornamento relativo all'anno 2008 concernente gli interventi previsti negli ambiti definiti dal Piano nazionale per la Prevenzione 2005-2007 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario recepire la proroga per il 2008 del Piano Regionale della Prevenzione anno 2005 – 2007, secondo le indicazioni contenuti nel documento di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20/03/2008;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

1. Di recepire la proroga per il 2008 del Piano Regionale della Prevenzione anno 2005 – 2007, di cui all'Atto Repertorio n. 104/2008 di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20.03.2008;
2. Di approvare il documento predisposto dalle competenti strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali sull'aggiornamento relativo all'anno 2008 concernente gli interventi previsti negli ambiti definiti dal Piano nazionale per la Prevenzione 2005-2007 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di incaricare i Dirigenti delle strutture regionali competenti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di provvedere, con propri atti, ai successivi adempimenti per lo sviluppo delle azioni, come previsto nei documenti indicati al punto 1;
4. Di incaricare i Direttori Generali delle dodici Aziende Sanitarie liguri di dare corso alle azioni indicate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei documenti di cui al punto 1;
5. Di prevedere aggiustamenti e modifiche del Piano sulla base delle valutazioni emergenti dal monitoraggio dello stesso, a cura delle singole strutture regionali competenti;
6. Di dare mandato al Servizio Prevenzione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di presentare i documenti di cui al punto 1. al Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie – Roma;
7. Di rinviare l'impegno e la liquidazione delle somme necessarie al finanziamento dei progetti agli atti di riparto delle risorse correnti e finalizzate al settore sanitario per gli esercizi corrispondenti;
8. Di far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il testo integrale del presente provvedimento

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(Allegato omissis consultabile sul portale www.liguriainformasalute.it
alla Sezione Igiene e Prevenzione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.05.2008

N. 595

Determinazione dell'indicatore comunale secondo criteri di perequazione di cui all'intesa Regione - Province DGR n. 730/2005 per la determinazione della quota di cofinanziamento regionale degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28/04/2008, n. 9 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annua-

le e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)", che all'art. 18 nel determinare il Fondo per l'attuazione del piano degli interventi 2008, prevede il finanziamento di interventi e progetti localizzati nel territorio ligure secondo le modalità e i criteri indicati nel Protocollo d'Intesa Regione-Province, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 730 del 1/07/2005, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria Deliberazione n. 297 del 22.3.2007 "Piano degli interventi. Modifiche al Protocollo d'intesa Regione - Province approvato con DGR 1 luglio 2005, n. 730. recante "Razionalizzazione e snellimento delle procedure di selezione e gestione degli interventi".

VISTO in particolare l'art. 6 del succitato protocollo d'intesa che al comma 1 prevede la determinazione della quota di cofinanziamento regionale attraverso l'applicazione di un meccanismo perequativo basato sull'individuazione di indicatori di natura finanziaria che esprimono la capacità fiscale ed il fabbisogno di spesa dei Comuni, e al comma 2 che gli indicatori finanziari da utilizzare sono l'indice di capacità fiscale, l'indice di spesa corrente nette e l'indice di investimenti netti".

PRESO ATTO della "Tabella A" allegata alla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 "Riordino delle Comunità Montane" (art. 1);

RITENUTO di procedere alla determinazione dell'indicatore comunale secondo criteri di perequazione di cui all'intesa Regione - Province DGR n. 730/2005 per la determinazione della quota di cofinanziamento regionale a favore dei soggetti beneficiari per gli interventi finanziabili con il Fondo per l'attuazione del Piano degli Interventi 2008;

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

DELIBERA

- di approvare l'allegata "Scheda tecnica sulla perequazione regionale 2008" ai fini della ripartizione del Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi 2008, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare mandato al Settore Coordinamento Risorse Finanziarie a trasmettere il presente provvedimento alle Province liguri;
- di pubblicare il presente provvedimento per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet regionale.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

SCHEDA TECNICA SULLA PEREQUAZIONE REGIONALE 2008

L'art. 18 della Legge regionale 28 aprile 2008 n. 9 (Legge finanziaria 2008), ai fini della ripartizione del Fondo per l'attuazione del piano degli interventi per l'anno 2008, finanzia interventi e progetti localizzati nel territorio ligure.

Con proprio provvedimento il Consiglio Regionale ha approvato, in data 18 ottobre 2005, il protocollo d'intesa Regione-Province concernente i criteri per il riparto del Fondo per gli anni 2005/2007 e con la DGR n. 297/2007 sono state approvate le modifiche finalizzate alla razionalizzazione e snellimento delle procedure di selezione e gestione degli interventi ammessi al finanziamento.

In particolare il protocollo d'intesa individua:

- all'articolo 5 i soggetti beneficiari tutti i comuni liguri con esclusione dei comuni costieri non individuati come montani o parzialmente montani nella Tabella "A" della legge regionale n. 20/1996. Per i comuni costieri parzialmente montani sono finanziati solo gli interventi che ricadono nella porzione di territorio riconosciuta montana ai sensi della citata legge.
- all'articolo 6 gli indicatori finanziari per la determinazione della percentuale di cofinanziamento regionale ai progetti di intervento secondo criteri perequativi.

L'universo di riferimento dei beneficiari previsti dall'art. 5 del protocollo d'intesa è costituito da tutti i comuni della Liguria ad esclusione dei comuni costieri non individuati come montani o parzialmente montani nella tabella "A" della legge regionale n. 20/1996.

QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

INDICE DI CAPACITA' FISCALE

La capacità fiscale del comune è espressa come "numero indice" rapportato al valore standard regionale della base imponibile pro capite posto uguale a 100.

Prendendo in considerazione questo parametro si vuole agevolare la convergenza di ogni comune dell'universo di riferimento verso una capacità fiscale pro capite standard regionale, nell'invarianza delle politiche fiscali adottate da ciascun comune. Al fine di misurare tale capacità fiscale si utilizzano i dati relativi al patrimonio immobiliare, in ragione del fatto che l'autonomia impositiva dei comuni è determinata in massima parte dal gettito ICI di cui il patrimonio immobiliare rappresenta la base imponibile.

Per la determinazione del "numero indice" sopra descritto si è attinto alla base dati di patrimonio immobiliare comunale fornita dalle Agenzie del Territorio, aggiornata all'anno 2005; tale dato è stato rapportato alla popolazione residente al 31/12/2005 di fonte ISTAT.

Le basi imponibili ICI sono state calcolate secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

NUMERO INDICE DI CAPACITA' FISCALE

Il numero indice di capacità fiscale è calcolato, per ogni comune dell'universo di riferimento, come somma delle basi imponibili per le categorie catastali da A/1 a D/10 espressa in termini pro capite, indicizzata sul valore regionale pro capite posto convenzionalmente pari a 100.

Il numero indice dei comuni dell'universo di riferimento, che hanno una capacità fiscale superiore al valore regionale pro capite, viene posto uguale a 100 poiché lo scopo del modello è la convergenza positiva della capacità fiscale comunale allo standard regionale.

INDICI DI SPESA

Nella determinazione dei "numeri indice" di spesa al fine di attenuare la variabilità insita nei dati utilizzati sono stati presi in considerazione per ciascun comune dell'universo di riferimento i valori medi relativi ad un arco temporale piuttosto che ad una singola annualità: per la spesa

corrente netta sono stati utilizzati i valori medi relativi al triennio 2004-2006, mentre per gli investimenti netti, per la particolare natura della spesa in conto capitale esposta alle variazioni imputabili principalmente a trasferimenti straordinari legati a eventi calamitosi, sono stati utilizzati i valori medi relativi al quinquennio 2003-2006.

Sono considerati per le poste di entrata gli accertamenti e per quelle di spesa gli impegni

NUMERO INDICE DI SPESA CORRENTE NETTA

Il numero indice di spesa corrente netta è calcolato per ogni comune dell'universo di riferimento come media triennale dei valori positivi della spesa corrente netta pro capite indicizzata sul valore regionale posto convenzionalmente pari a 100.

Per evitare la penalizzazione degli enti locali che presentano performance superiori allo standard regionale, il calcolo dell'indice prevede di porre convenzionalmente pari a 100 i numeri indice comunali superiori allo standard stesso.

La spesa corrente netta è stata calcolata come rapporto tra il totale della spesa corrente, al netto della sua componente rigida (spese di amministrazione generale, spese per il personale e interessi passivi) ulteriormente decurtata dai trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate, e la popolazione residente nel comune. Essa rappresenta una misura del grado di autonomia di spesa dell'ente locale.

NUMERO INDICE DI INVESTIMENTI NETTI

Il numero indice di investimenti netti è calcolato per ogni comune dell'universo di riferimento come media quinquennale dei valori positivi degli investimenti netti pro capite indicizzata sul valore regionale posto convenzionalmente pari a 100.

Per evitare la penalizzazione degli enti che presentano performance superiori allo standard regionale, il calcolo dell'indice prevede di porre convenzionalmente pari a 100 i numeri indice comunali superiori allo standard stesso.

Gli investimenti netti pro capite sono stati calcolati come rapporto tra il totale della spesa in conto capitale, al netto dei trasferimenti in conto capitale da Stato, Regione, Provincia ed altri enti pubblici (catt. 2,3,4 del titolo IV Entrate) e la popolazione residente del comune. Gli investimenti netti rappresentano la disponibilità per l'ente di gestire discrezionalmente le politiche di investimento.

INDICATORE SINTETICO "FIN"

Definiti gli indici di capacità fiscale, di spesa corrente netta e di investimenti netti, è necessario costruire un indicatore sintetico che esprima la necessità dell'intervento perequativo sul comune.

All'indice di capacità fiscale è stato assegnato un peso pari a 0.60 in quanto, in coerenza con i principi del federalismo, per i quali ogni intervento perequativo deve riferirsi in massima parte alla reale capacità di ogni ente di generare gettito per finanziare l'erogazione dei servizi essenziali e secondari sul proprio territorio: l'intervento perequativo ha la finalità di agevolare la convergenza di ogni comune dell'universo di riferimento verso la capacità fiscale procapite standard regionale.

In considerazione della natura degli interventi cofinanziabili, ai quali l'indicatore deve essere applicato, si prevede l'utilizzo di differenti ponderazioni degli indici di spesa che misurino l'apporto alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'intervento infrastrutturale: all'indice degli investimenti netti viene pertanto attribuito un peso pari a 0.25, mentre all'indice della spesa corrente netta si assegna un peso pari a 0.15.

CORREZIONE DEMOGRAFICA DELL'INDICATORE SINTETICO FINANZIARIO

In considerazione della necessità di esprimere la reale situazione finanziaria dei singoli comuni liguri in relazione alla consistenza demografica è stato applicato all'indicatore sintetico finanziario "FIN" un coefficiente di correzione pari al numero indice, su base regionale, della densità demografica comuna-

le. Il prodotto dell'indice "FIN" per la correzione applicata rappresenta la base per il calcolo della percentuale di perequazione riconosciuta a ciascun comune ottenuta come complemento ad uno del valore determinato.

FONTE DATI

- *Certificati di conto di bilancio d'esercizio (conto consuntivo) dei comuni della Liguria per il quinquennio 2002-2006*
- *Agenzie del Territorio per i dati sul patrimonio immobiliare al 01/01/2005*
- *ISTAT per la popolazione residente al 31/12/2006*

**FONDO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2008**

PERCENTUALI DI PEREQUAZIONE

| Provincia di Genova | |
|----------------------------|------|
| Arenzano | 0,0 |
| Avegno | 60,4 |
| Bargagli | 66,9 |
| Bogliasco | 0,0 |
| Borzonasca | 94,2 |
| Busalla | 9,2 |
| Campo Ligure | 71,2 |
| Campomorone | 51,8 |
| Carasco | 0,0 |
| Casarza Ligure | 52,6 |
| Casella | 0,0 |
| Castiglione Chiavarese | 87,0 |
| Ceranesi | 69,8 |
| Cicagna | 49,2 |
| Cogoleto | 0,0 |
| Cogorno | 0,0 |
| Coreglia Ligure | 93,6 |
| Crocefieschi | 83,9 |
| Davagna | 79,2 |
| Fascia | 98,2 |
| Favale di Malvaro | 95,2 |
| Fontanigorda | 94,9 |
| Gorreto | 97,5 |
| Isola del Cantone | 93,8 |
| Leivi | 40,9 |
| Lorsica | 96,4 |
| Lumarzo | 87,6 |
| Masone | 78,0 |
| Mele | 69,2 |
| Mezzanego | 89,5 |
| Mignanego | 55,5 |
| Moconesi | 71,7 |
| Moneglia | 38,1 |
| Montebruno | 96,4 |
| Montoggio | 87,9 |
| Ne | 93,0 |
| Neirone | 93,4 |
| Orero | 91,8 |
| Propata | 97,6 |
| Rezzoaglio | 96,9 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Ronco Scrivia | 64,0 |
| Rondanina | 98,4 |
| Rossiglione | 88,3 |
| Rovegno | 95,8 |
| San Colombano Certenoli | 85,8 |
| Santo Stefano D'Aveto | 92,3 |
| Sant'Olcese | 50,8 |
| Savignone | 63,5 |
| Serra Riccò | 40,8 |
| Sestri Levante | 0,0 |
| Sori | 1,1 |
| Tiglieto | 92,7 |
| Torriglia | 87,8 |
| Tribogna | 75,0 |
| Uscio | 45,8 |
| Valbrevenna | 94,3 |
| Vobbia | 95,5 |
| Provincia di Imperia | |
| Airole | 93,9 |
| Apricale | 94,2 |
| Aquila D'Arroschia | 96,4 |
| Armo | 97,6 |
| Aurigo | 93,7 |
| Badalucco | 85,6 |
| Baiardo | 96,9 |
| Borghetto D'Arroschia | 96,5 |
| Borgomaro | 92,4 |
| Caravonica | 91,9 |
| Carpasio | 97,5 |
| Castel Vittorio | 81,3 |
| Castellaro | 97,3 |
| Ceriana | 91,5 |
| Cesio | 95,1 |
| Chiusanico | 85,5 |
| Chiusavecchia | 64,4 |
| Civezza | 69,0 |
| Cosio D'Arroschia | 99,2 |
| Diano Arentino | 76,9 |
| Diano Castello | 13,9 |
| Diano San Pietro | 81,7 |
| Dolceacqua | 80,4 |
| Dolcedo | 82,7 |
| Isolabona | 88,1 |
| Lucinasco | 96,3 |
| Mendatica | 97,5 |
| Molini di Triora | 97,5 |
| Montalto Ligure | 95,0 |
| Montegrosso Pian Latte | 97,3 |
| Olivetta San Michele | 96,4 |
| Perinaldo | 89,8 |
| Pietrabruna | 91,1 |
| Pieve di Teco | 90,7 |
| Pigna | 96,1 |
| Pompeiana | 68,7 |
| Pontedassio | 68,4 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Pornassio | 94,3 |
| Prelà | 93,5 |
| Ranzo | 91,9 |
| Rezzo | 98,3 |
| Rocchetta Nervina | 96,3 |
| San Biagio della Cima | 75,4 |
| San Remo | 0,0 |
| Seborga | 88,1 |
| Soldano | 69,8 |
| Taggia | 0,0 |
| Terzorio | 79,0 |
| Triora | 98,2 |
| Vallebona | 67,2 |
| Vasia | 92,9 |
| Ventimiglia | 0,0 |
| Vessalico | 94,9 |
| Villa Faraldi | 89,6 |
| Provincia della Spezia | |
| Arcola | 0,0 |
| Beverino | 85,8 |
| Bolano | 9,2 |
| Bonassola | 65,6 |
| Borghetto di Vara | 89,6 |
| Brugnato | 72,7 |
| Calice al Cornoviglio | 92,5 |
| Carro | 94,1 |
| Carrodano | 92,8 |
| Castelnuovo Magra | 0,0 |
| Deiva Marina | 66,6 |
| Follo | 60,3 |
| Framura | 89,0 |
| Levanto | 51,1 |
| Maissana | 95,2 |
| Monterosso al mare | 52,7 |
| Ortonovo | 0,0 |
| Pignone | 90,9 |
| Ricco' del Golfo | 81,6 |
| Riomaggiore | 50,4 |
| Rocchetta di Vara | 94,4 |
| Santo Stefano Magra | 0,0 |
| Sesta Godano | 93,4 |
| Varese Ligure | 95,6 |
| Vernazza | 72,4 |
| Vezzano Ligure | 37,3 |
| Zignago | 95,9 |
| Provincia di Savona | |
| Alassio | 0,0 |
| Albenga | 0,0 |
| Albisola Superiore | 6,5 |
| Altare | 58,8 |
| Andora | 22,0 |
| Arnasco | 83,9 |
| Balestrino | 89,1 |
| Bardinetto | 92,6 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Boissano | 45,1 |
| Bormida | 96,3 |
| Cairo Montenotte | 68,4 |
| Calice Ligure | 82,4 |
| Calizzano | 92,2 |
| Carcare | 0,0 |
| Casanova Lerrone | 93,0 |
| Castelbianco | 95,4 |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | 97,2 |
| Celle Ligure | 0,0 |
| Cengio | 66,4 |
| Ceriale | 0,0 |
| Cisano sul Neva | 55,6 |
| Cosseria | 84,0 |
| Dego | 91,9 |
| Erli | 96,6 |
| Finale Ligure | 0,0 |
| Garlenda | 51,7 |
| Giustenice | 87,7 |
| Giusvalla | 94,3 |
| Loano | 0,0 |
| Magliolo | 90,4 |
| Mallare | 94,0 |
| Massimino | 95,9 |
| Millesimo | 51,3 |
| Mioglia | 94,1 |
| Murialdo | 94,8 |
| Nasino | 98,0 |
| Onzo | 96,6 |
| Orco Feglino | 88,0 |
| Ortovero | 68,5 |
| Osiglia | 95,6 |
| Pallare | 90,9 |
| Piana Crixia | 94,2 |
| Pietra Ligure | 0,0 |
| Plodio | 90,5 |
| Pontinvrea | 90,4 |
| Quiliano | 68,9 |
| Rialto | 96,2 |
| Rocavignale | 90,5 |
| Sassello | 93,9 |
| Savona | 0,0 |
| Stella | 82,3 |
| Stellanello | 89,1 |
| Testico | 94,1 |
| Toirano | 66,9 |
| Tovo San Giacomo | 41,6 |
| Urbe | 91,2 |
| Vado Ligure | 0,0 |
| Varazze | 3,1 |
| Vendone | 93,1 |
| Vezi Portio | 80,7 |
| Villanova d'Albenga | 56,5 |
| Zuccarello | 92,7 |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.05.2008****N. 596**

Piano degli Interventi (PIN) 2008 (Legge regionale n. 18/1994, art. 7). Avvio della procedura istruttoria ai sensi della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Legge Finanziaria).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 recante "Norme sulle procedure di programmazione" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2008)", articolo 18 'Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi' che:

- al comma 1 determina l'ammontare del Fondo per l'anno 2008 in Euro 10.000.000;
- al comma 2 prevede il finanziamento di interventi e progetti localizzati nel territorio ligure nelle aree tematiche e secondo le modalità ed i criteri indicati dal Protocollo d'Intesa Regione-Province, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 1° luglio 2005, n. 730 e successive modificazioni e integrazioni;
- al comma 3 prevede che le domande di finanziamento siano presentate alla Province dai soggetti beneficiari individuati nell'articolo 5 del citato Protocollo d'intesa, entro trenta giorni dall'assunzione delle deliberazioni di avvio della procedura istruttoria del Piano degli Interventi e della determinazione dei criteri di perequazione;
- al comma 4 stabilisce che le Province, avvalendosi della Commissione Mista, curano l'istruttoria delle domande di finanziamento e formulano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all'individuazione dei progetti ammissibili ai fini dell'adozione della proposta definitiva da parte del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 297 del 22/03/2007 ad oggetto "Piano degli Interventi. Modifiche al Protocollo d'Intesa Regione-Province approvato con D.G.R. 1 luglio 2005, n. 730. Razionalizzazione e snellimento delle procedure di selezione e gestione degli interventi";

TENUTO CONTO che la Commissione Mista, riunitasi in sede tecnica il 30 gennaio 2008 ha concordato sull'opportunità di applicare al Piano degli interventi 2008 le disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa tra Regione e Province;

CONSIDERATO che il citato Protocollo di Intesa:

- all'articolo 5 individua i soggetti beneficiari del Fondo di attuazione del PIN;
- all'articolo 6 detta i criteri di perequazione per il calcolo della quota di cofinanziamento regionale;
- all'articolo 7 elenca i criteri generali per la selezione e la gestione degli interventi;
- all'articolo 8 dispone le modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento;
- all'articolo 9 stabilisce i criteri e le modalità di selezione degli interventi per ognuno dei settori per cui è ammesso il finanziamento;
- all'articolo 10 detta le modalità di cofinanziamento degli interventi;

RICORDATO che le percentuali di perequazione, di cui al citato articolo 6 del protocollo d'intesa, relative ad ogni Comune, necessarie per determinare la quota di cofinanziamento regionale sono individuate con Deliberazione della Giunta Regionale, assunta contestualmente alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l'articolo 31 "Disposizioni in materia di definanziamento" della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008", che, in particolare:

- al comma 8 dispone che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento;
- al comma 9 stabilisce che il mancato rispetto dei termini sopra citati comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati;
- al comma 11 prevede che, dal 2008, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
- al comma 12 dispone che, in deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti, in ogni caso, l'erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20% dell'importo dell'opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all'appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all'acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi;

RITENUTO di ripartire, in coerenza con i precedenti Piani degli Interventi, il Fondo per l'attuazione del Piano degli Interventi 2008, pari a 10 milioni di Euro, nelle seguenti quote provinciali:

| Province | Euro |
|---|----------------------|
| Genova | 3.100.000,00 |
| Savona | 2.300.000,00 |
| Imperia | 2.300.000,00 |
| La Spezia | 2.300.000,00 |
| Fondo per attuazione Piano Interventi 2008 | 10.000.000,00 |

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che la 'scheda progettuale' a corredo delle domande di cofinanziamento da presentare alle Province, ai sensi del citato articolo 8, comma 3 lettera a) del Protocollo d'intesa, deve essere conforme allo schema che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con l'assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Informatica

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati:

1. di ripartire, in coerenza con i precedenti Piani degli Interventi, il Fondo per l'attuazione del Piano degli Interventi 2008, pari a 10 milioni di Euro, nelle seguenti quote provinciali:

| Province | Euro |
|---|----------------------|
| Genova | 3.100.000,00 |
| Savona | 2.300.000,00 |
| Imperia | 2.300.000,00 |
| La Spezia | 2.300.000,00 |
| Fondo per attuazione Piano Interventi 2008 | 10.000.000,00 |

2. di applicare al PIN 2008 le disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa Regione e Province, approvato con DGR 1 luglio 2005, n. 730, così come modificato dalla DGR 22 marzo 2007, n. 297;
3. di approvare lo schema di 'scheda progettuale' per la presentazione delle domande di finanziamento, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
4. di incaricare l'Assessore all'Organizzazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Informatica – col supporto della Direzione Centrale Programmazione e Pianificazione Strategica – Settore Pianificazione e Valutazione Interventi – di coordinare, in termini politico istituzionali, l'attività della Commissione Mista Regione-Province al fine di attivare le più idonee procedure istruttorie per la definizione della proposta di Piano degli Interventi 2008, da presentare all'approvazione del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30/05/2008

N. 598

**Variazioni per euro 1.630.804,94 al bilancio 2008 ai sensi art.7 l.r. 28.04.2008, n.11
Fondi a favore del commercio e del turismo - L.266/1997 (1° provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.16, comma 1, della legge 07/08/1997, n.266, che istituisce il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

Vista la Deliberazione CIPE 05/08/1998, n.100 recante "Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266";

Visto l'art.52 della legge 23/12/1998, n.448 il quale prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra vari interventi con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato;

Considerato che con D.G.R n. 851 del 04/08/2006 la Giunta regionale ha approvato il programma attuativo della deliberazione CIPE 100/1998 per il cofinanziamento di interventi a favore dei settori del commercio e del turismo;

Considerato altresì che in data 30/11/2006 il Comitato di sorveglianza, di cui al punto 6 della suddetta Deliberazione CIPE, ha espresso parere favorevole al programma regionale presentato;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese del 29/10/2007 che, approvando il programma attuativo della Regione Liguria a favore dei settori del commercio e del turismo, concede alla Regione Liguria un contributo complessivo di euro 1.630.804,94;

Visti la legge regionale 28/04/2008, n.11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008" nonché il Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24/04/2008, n.438 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionarie

li di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2008 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008", non risulta iscritto il suddetto contributo;

Considerato che con nota del Servizio Sostegno allo Sviluppo del Sistema Produttivo n.26 del 21/04/2008 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 11/2008;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2008, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 1.630.804,94 per accogliere e destinare il suddetto contributo;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione del predetto contributo con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Informatica;

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| U.P.B. 4.2.6 | "Trasferimenti per l'industria il commercio l'artigianato e l'imprenditoria" | + 1.630.804,94 euro |
|--------------|--|---------------------|

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| U.P.B. 15.202 | "Interventi per lo sviluppo del commercio" | + 1.140.713,79 euro |
|---------------|--|---------------------|

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| U.P.B. 17.202 | "Sviluppo dell'attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all'offerta turistica" | + 490.091,15 euro |
|---------------|--|-------------------|

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.6 - al capitolo 1772 "Fondi provenienti dallo Stato per l'attuazione del programma di interventi a favore dei settori del commercio e del turismo"
L. 07/08/1997, n.266, art.16, comma 1

Deliberazione CIPE 05/08/1998, n.100

è iscritta la previsione di euro 1.630.804,94 (unmilionesecientotrentamilaottocentoquattro/94);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 15.202 - al capitolo 8247 "Trasferimento a imprese dei fondi provenienti dallo Stato per l'attuazione del programma di interventi a favore dei settori del commercio e del turismo"
L. 07/08/1997, n.266, art.16, comma 1
è iscritto lo stanziamento di euro 490.091,16 (quattrocentonovantamilanovantuno/16).
- U.P.B. 15.202 - è istituito il capitolo 8245 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato per l'attuazione del programma di interventi a favore dei settori del commercio e del turismo"
L. 07/08/1997, n.266, art.16, comma 1
con lo stanziamento di euro 650.622,63 (seicentocinquantamilaseicentoventidue/63).
- U.P.B. 17.202 - è istituito il capitolo 8516 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato per l'attuazione del programma di interventi a favore dei settori del commercio e del turismo"
L. 07/08/1997, n.266, art.16, comma 1
con lo stanziamento di euro 490.091,15 (quattrocentonovantamilanovantuno/15).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA
21.05.2008 **N. 115**

Comune di Savona - Approvazione di variante agli artt. 21, 6° comma, e 54 del RE concernenti rispettivamente "Coperture a terrazzo" e "Requisiti energetici ed ecologici".

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate, la variante agli artt. 21, 6° comma, e 54 del Regolamento Edilizio del Comune di Savona concernenti rispettivamente "Coperture a terrazzo" e "Requisiti energetici ed ecologici", quale adottata con deliberazione consiliare n. 59 in data 18.12.2007;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Savona a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il DIRETTORE GENERALE
Franco Lorenzani

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
29.05.2008 **N. 121**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 347.520,00 (3° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2007;

Considerato che, con nota n.IN/2008/11474 del 16/5/2008, il Direttore del Dipartimento Ambiente ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per complessivi euro 347.520,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 4.216 "Energia":

(euro)

| | | |
|-----------------|---|--|
| - capitolo 8740 | "Trasferimento ad Enti pubblici dei fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del progetto "Filiera legno - pellets in Liguria. Sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica" Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e la Regione Liguria siglato il 29/12/2005" - reiscrizione | - 347.520,00 (trecentoquarantasettemilacinquecentoventi/00) |
| - capitolo 8738 | "Trasferimento ad imprese dei fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del progetto "Filiera legno - pellets in Liguria. Sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica" Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e la Regione Liguria siglato il 29/12/2005" - reiscrizione | + 165.191,20 (centosessantacinquemilacentonovantuno/20) |

| | | |
|-----------------|--|--|
| - capitolo 8739 | “Trasferimento a privati dei fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del progetto "Filiera legno - pellets in Liguria. Sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica" Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e la Regione Liguria siglato il 29/12/2005” - reiscrizione | + 182.328,80 (centottantaduemila- trecentoventotto/80) |
| | | ----- ----- -- |

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 347.520,00 nell'ambito dell'U.P.B. 4.216 dal capitolo 8740 ai capitoli 8738 e 8739

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” per complessivi euro 347.520,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 4.216 “Energia”:

| | | |
|-----------------|---|--|
| | | (euro) |
| - capitolo 8740 | “Trasferimento ad Enti pubblici dei fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del progetto "Filiera legno - pellets in Liguria. Sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica" Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e la Regione Liguria siglato il 29/12/2005” - reiscrizione | - 347.520,00 (trecentoquaranta- settemilacinquecento- venti/00) |
| - capitolo 8738 | “Trasferimento ad imprese dei fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del progetto "Filiera legno - pellets in Liguria. Sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica" Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e la Regione Liguria siglato il 29/12/2005” - reiscrizione | + 165.191,20 (centosessantacinque- milacentonovantuno/20) |
| - capitolo 8739 | “Trasferimento a privati dei fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del progetto "Filiera legno - pellets in Liguria. Sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica" Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e la Regione Liguria siglato il 29/12/2005” - reiscrizione | + 182.328,80 (centottantaduemila- trecentoventotto/80) |
| | | ----- ----- -- |

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**29.05.2008****N. 122**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 35.400,00 (4° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2007;

Considerato che, con nota n. IN/2008/12291 del 22/5/2008, il Direttore del Dipartimento Ricerca Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 35.400,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero":

| | | (euro) |
|-----------------|---|--|
| - capitolo 3737 | "Interventi a tutela del talento sportivo" | - 35.400,00 (trentacinquemilaquattrocento/00) |
| - capitolo 3736 | "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di sport" | + 35.400,00 (trentacinquemilaquattrocento/00) |
| | | -- |

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 35.400,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 dal capitolo 3737 al capitolo 3736

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" per euro 35.400,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero":

| | | |
|-----------------|--|--|
| - capitolo 3737 | “Interventi a tutela del talento sportivo” | (euro) |
| | | - 35.400,00 |
| | | (trentacinquemilaquat- trocento/00) |
| - capitolo 3736 | “Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di sport” | |
| | | + 35.400,00 |
| | | (trentacinquemilaquat- trocento/00) |
| | | -- |

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
30.05.2008 **N. 126**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 400.000,00 (6° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: “...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze “Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l'art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che con nota n IN/2008/12394 del 23/5/2008, il Dirigente del Settore Sistema Educativo Regionale ha richiesto variazioni compensative, per euro 400.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 11.101 “Spese per l'istruzione e il diritto allo studio” dal capitolo di spesa 5761 “Interventi per la sperimentazione e l'offerta formativa integrata”, codificato ai fini SIOPE come “Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali” (1.05.03) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

| U.P.B. | CAP. SPESA | OGGETTO | (euro) |
|--------|-------------------------------|---|--|
| 11.101 | Cap 5761 ridenominato | “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la sperimentazione e l'offerta formativa integrata” | - 400.000,00 (quattrocentomila/00) |
| 11.101 | Cap 5762 nuova istituzione | “Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione centrale di fondi per la sperimentazione e l'offerta formativa integrata” | + 400.000,00 (quattrocentomila/00) <hr/> = |

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008”;

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l'importo di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 400.000,00 allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.101 “Spese per l'istruzione e il diritto allo studio”

| U.P.B. | CAP. SPESA | OGGETTO | (euro) |
|--------|-------------------------------|---|--|
| 11.101 | Cap 5761 ridenominato | “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la sperimentazione e l'offerta formativa integrata” | - 400.000,00 (quattrocentomila/00) |
| 11.101 | Cap 5762 nuova istituzione | “Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione centrale di fondi per la sperimentazione e l'offerta formativa integrata” | + 400.000,00 (quattrocentomila/00) <hr/> = |

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
30.05.2008

N. 127

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 1.440.000,00 (5° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2007;

Considerato che, con nota n.IN/2008/12625 del 27/5/2008, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione - Servizio Sostegno allo Sviluppo del Sistema Produttivo ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 1.440.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori":

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | | (euro) |
| - capitolo 8105 ridenominato | "Trasferimenti a Enti dell'Amministrazione centrale di fondi per promuovere lo sviluppo commerciale all'estero, delle piccole e medie imprese produttive" - l.r.9/2/2000, n.8, artt.13 e 14 e l.r.13/8/2007, n.28, artt.8 e 9 | - 1.440.000,00 (unmilionequattrocento- quarantamila/00) |
| - capitolo 8107 ridenominato | "Trasferimenti a imprese di fondi per l'attuazione delle iniziative sui mercati esteri" - l.r.13/8/2007, n.28, artt.8 e 9 | + 1.440.000,00 (unmilionequattrocento- quarantamila/00) |
| | | <hr/> -- <hr/> |

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per i euro 1.440.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 dal capitolo 8105 al capitolo 8107

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del

Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" in termini di competenza e di cassa per euro 1.440.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori":

| | | (euro) |
|---------------------------------|--|---|
| - capitolo 8105 ridenominato | "Trasferimenti a Enti dell'Amministrazione centrale di fondi per promuovere lo sviluppo commerciale all'estero, delle piccole e medie imprese produttive" - l.r.9/2/2000, n.8, artt.13 e 14 e l.r.13/8/2007, n.28, artt.8 e 9 | - 1.440.000,00 (unmilionequattrocento- quarantamila/00) |
| - capitolo 8107 ridenominato | "Trasferimenti a imprese di fondi per l'attuazione delle iniziative sui mercati esteri" - l.r.13/8/2007, n.28, artt.8 e 9 | + 1.440.000,00 (unmilionequattrocento- quarantamila/00) |
| | | -- |

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE

19.05.2008

N. 1201

L. 64/2001 e D.L.vo 77/2002. Servizio civile nazionale. Approvazione graduatoria dei progetti presentati alla scadenza del 31 Ottobre 2007.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per le motivazione in premessa specificate, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, in via definitiva a seguito del nulla osta espresso dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile in data 12 maggio 2008, la graduatoria finale di merito dei progetti presentati dagli enti iscritti all'albo regionale per il servizio civile entro la data del 31 ottobre 2007 di cui all'allegato 1) parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
2. che l'individuazione dei progetti di servizio civile messi a bando, in quanto finanziabili, avvenga da parte dell'Ufficio nazionale con proprio atto sulla base della predetta graduatoria e nel limite del numero di volontari da detto Ufficio determinato;
3. che di tale determinazione venga data opportuna diffusione sul sito internet regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

(segue allegato)

| cod. ente | nome ente | titolo progetto | n.vol. rich. | n.vol.conc. | P.N. | P.R. | P.TOT. |
|-----------|--|--|--------------|-------------|------|------|--------|
| NZ00826 | Comune Genova | Verde urbano, rurale e parchi | 6 | 6 | 61 | 16 | 77 |
| NZ00810 | Associazione S.Marcellino | Operare con le persone senza dimora..... | 4 | 4 | 57 | 15 | 72 |
| NZ00050 | Villaggio del ragazzo | Villaggio accanto.... | 8 | 8 | 61 | 10 | 71 |
| NZ03134 | CIRS - Genova | Noemi e Rut:percorsi di accoglienza della diversità | 5 | 5 | 55 | 14 | 69 |
| NZ00826 | Comune Genova | Laboratorio cultura | 15 | 15 | 52 | 16 | 68 |
| NZ00826 | Comune Genova | Non uno di meno 2008 | 4 | 4 | 52 | 15 | 67 |
| NZ02824 | Comune di Taggia | Giovani con i giovani | 4 | 4 | 62 | 5 | 67 |
| NZ01581 | Città di Sarzana | Informagiovani in rete anno 2008 | 18 | 18 | 51 | 16 | 67 |
| NZ00826 | Comune Genova | Le persone al centro | 8 | 8 | 50 | 17 | 67 |
| NZ03825 | Comune di Savignone | Tre metri sopra il cielo | 2 | 2 | 54 | 12 | 66 |
| NZ00050 | Villaggio del ragazzo | Formarsi accompagnando | 8 | 8 | 54 | 12 | 66 |
| NZ02587 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia | Dai diritti deboli ai diritti dei più deboli:..... | 4 | 4 | 63 | 2 | 65 |
| NZ00050 | Villaggio del ragazzo | Città ancora | 6 | 6 | 52 | 12 | 64 |
| NZ00826 | Comune Genova | Città giovane e digitale.... | 8 | 8 | 49 | 14 | 63 |
| NZ02824 | Comune di Taggia | Filo diretto per la solidarietà | 4 | 4 | 58 | 5 | 63 |
| NZ02574 | Lega italiana per la lotta contro i tumori | Costruire la prevenzione: un gioco da ragazzi | 4 | 4 | 55 | 7 | 62 |
| NZ01565 | ANSPI Volontariato | Anziani....eccoci | 10 | 5 | 54 | 7 | 61 |
| NZ01565 | ANSPI Volontariato | Oratorio | 10 | 10 | 54 | 7 | 61 |
| NZ00826 | Comune Genova | Identità e appartenenza in un contesto che cambia | 6 | 6 | 44 | 16 | 60 |
| NZ01821 | AVIS comunale La Spezia | AVIS solidarietà e servizio | 4 | 4 | 56 | 3 | 59 |
| NZ01805 | Il Sentiero Movimento Ragazzi | Seconda stella a destra | 17 | 17 | 50 | 9 | 59 |
| NZ01674 | Istituto David Chiossone | Animare il giorno | 6 | 6 | 47 | 11 | 58 |
| NZ01435 | AVIS provinciale Genova | La donazione del sangue: un'esperienza di vita..... | 10 | 10 | 52 | 6 | 58 |
| NZ03025 | Veneranda Compagnia di Misericordia | Una casa in libertà | 2 | 2 | 53 | 5 | 58 |
| NZ01674 | Istituto David Chiossone | Saliamo sulle giostre | 4 | 4 | 43 | 14 | 57 |
| NZ00050 | Villaggio del ragazzo | Anziani al centro | 8 | 8 | 53 | 4 | 57 |
| NZ01581 | Città di Sarzana | Patto generazionale per il sostegno delle fasce deboli | 28 | 28 | 46 | 11 | 57 |
| NZ02411 | Il Ce.Sto | La città migrante | 10 | 10 | 43 | 14 | 57 |
| NZ02529 | Cooperativa sociale La Comunità | Lo sguardo e la parola: il filo del racconto | 10 | 10 | 43 | 14 | 57 |
| NZ00559 | Comune di Porto Venere | Anzianirisorsa del territorio | 4 | 4 | 50 | 5 | 55 |
| NZ00050 | Villaggio del ragazzo | I Colori della cultura | 4 | 4 | 50 | 4 | 54 |
| NZ01391 | Comune di Cogorno | kairos 2008 | 8 | 8 | 47 | 7 | 54 |
| NZ00877 | C.R.I.- Comitato regionale | Sempre in mezzo a voi 2008 | 14 | 14 | 47 | 7 | 54 |
| NZ00877 | C.R.I.- Comitato regionale | Aiutari ad aiutarti 2008 | 28 | 22 | 46 | 7 | 53 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| NZ00877 | C.R.I.- Comitato regionale | Impara l'A.C.B. | 12 | 12 | 46 | 7 | 53 |
| NZ01674 | Istituto David Chiossone | Riprendiamoci la vita | 3 | 3 | 41 | 11 | 52 |
| NZ01391 | Comune di Cogorno | Pegaso | 4 | 4 | 44 | 8 | 52 |
| NZ01391 | Comune di Cogorno | Sulle tracce dei Fieschi 2008 | 2 | 2 | 46 | 6 | 52 |
| NZ02730 | Comune di Serra Riccò | Strada facendo | 3 | 3 | 41 | 11 | 52 |
| NZ00339 | Comune di Savona | Cicli e ricicli per la sostenibilità in città | 4 | 4 | 46 | 5 | 51 |
| NZ02876 | Comune di Ronco Scrivia | Giovani e vecchi gioco di specchi | 2 | 2 | 42 | 8 | 50 |
| NZ00050 | Villaggio del ragazzo | Il tempo liberato | 4 | 4 | 49 | 0 | 49 |
| NZ00339 | Comune di Savona | Insieme per il futuro 2 | 4 | 4 | 41 | 8 | 49 |
| NZ02824 | Comune di Taggia | I giovani nella solidarietà | 4 | 4 | 43 | 5 | 48 |
| NZ03016 | U.D.I. - Centro di accoglienza | Su la testa! | 4 | 4 | 43 | 5 | 48 |
| NZ00826 | Comune Genova | Forest fires | 4 | 4 | 35 | 12 | 47 |
| NZ00339 | Comune di Savona | Un anziano per amico | 4 | 4 | 41 | 6 | 47 |
| NZ01391 | Comune di Cogorno | Airone 2008 | 2 | 2 | 39 | 7 | 46 |
| NZ00339 | Comune di Savona | I volontari del quartiere | 2 | 2 | 37 | 8 | 45 |
| NZ00356 | Comune di Sestri Levante | Diventare cittadini vicino ai più fragili | 4 | 4 | 40 | 2 | 42 |
| NZ03315 | Comune di Albenga | Giovani esperienze e vecchie bisogni | 4 | 4 | 37 | 4 | 41 |
| NZ00356 | Comune di Sestri Levante | La gabbianella e il gatto | 2 | 2 | 39 | 2 | 41 |
| NZ01324 | Comune di Ceriale | Generazioni che si incontrano | 4 | 4 | 33 | 2 | 35 |
| NZ01152 | Comune di Alassio | Alassio: il valore della cultura | 4 | 4 | 28 | 0 | 28 |
| NZ03826 | Comune di Santa Margherita L. | Servizi socio-educativi un mondo da scoprire | 2 | 2 | 23 | 1 | 24 |

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VETERINARIA**13.05.2008****N. 1219**

Aggiornamento elenco regionale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 2123 del 26/07/2007, degli impianti a capacità limitata, ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 286/94. Variazione della ragione sociale impianto di macellazione n. 01/M e 01/S.

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge 833/78 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- Visto il D.Lgs. 286/94 “Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche”;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Viste le circolari del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria:
nota prot.n. 39933/1944 del 19/3/2001;
nota prot.n. 192/19 del 2/1/2002;
in merito all'iscrizione degli impianti di macellazione e sezionamento a capacità limitata in apposito elenco regionale;
- Visto il decreto dirigenziale n. 2438 del 24/10/2000 con il quale è stata disposta l'istituzione dell'apposito elenco regionale per l'inserimento degli impianti di macellazione a capacità limitata, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 286/94 ed è stato altresì disposto il suo aggiornamento per ogni successiva variazione;
- Considerato che in data 26/07/07, con decreto dirigenziale n. 2123, è stato disposto l'ultimo aggiornamento dell'elenco regionale sopracitato;
- Visti i Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 in materia di igiene degli alimenti;
- Visto il Regolamento CE n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie anche in merito all'attuazione del Regolamento CE n. 853/2004;
- Ritenuto necessario proseguire l'aggiornamento dell'elenco regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 2438 del 24/10/2000, fino al termine del periodo transitorio fissato dal suddetto Regolamento al 31/12/2009;
- Tenuto conto che il Direttore della U.O. della A.S.L.5 Spezzina ha trasmesso con nota prot. n. 472/08 del 07/04/08, la richiesta di voltura dell'Autorizzazione Sanitaria relativa all'attività di “macellazione e laboratorio di sezionamento a capacità limitata di carni rosse”, a favore della Ditta “Eredi Lertora Egidio srl.” – Legale Rappresentante Schiffini Paola, dello stabilimento sito in Follo (SP), Via Durasca 1, riconosciuto con i numeri di iscrizione regionale ASL 5 - 01/M e A.S.L. 5 - 01/S;
- Per tutto ciò premesso

D E C R E T A

- Di procedere all'aggiornamento dell'elenco già approvato con proprio Decreto n. 2123 del 26/07/2007, con la voltura dell'Autorizzazione Sanitaria relativa all'attività di “macellazione e laboratorio di sezionamento a capacità limitata di carni rosse”, a favore della Ditta “Eredi Lertora Egidio srl.” – Legale Rappresentante Schiffini Paola, dello stabilimento sito in Follo (SP), Via Durasca 1,

ricosciuto con i numeri di iscrizione regionale ASL 5 - 01/M e A.S.L. 5 - 01/S, come risulta dall'elenco allegato, parte integrante e necessaria del presente provvedimento.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, alla Ditta " Eredi Lertora Egidio srl", all'A.S.L. 5 "Spezzina", al Sindaco del Comune di Follo e al Comando Carabinieri per la Sanità di Genova.

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.

Di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R. vale quale comunicazione ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE
Paola Oreste

(segue allegato)

ELENCO STABILIMENTI A CAPACITA' LIMITATA

I - SEZIONE MACELLI DI CAPACITA' LIMITATA

| A.S.L. | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | N.IDENT. | POTENZ. ORARIA |
|----------|---|---|-------------|------------------------|
| 1 | ANFOSSO GERMANO (Già Anfosso Pietro) | Via Roma, 3 - ISOLABONA (IM) | 02/M | |
| 1 | F.lli FRANCO F. & A. s.d.f. | Via Aurelia, 64 - SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) | 01/M | |
| 1 | ZUCCHETTO ANGELO | Via S.Antonio, 22 - MOLINI DI TRIORA (IM) | 03/M | |
| 2 | CANOVA MAURA | Via Matteotti - CALIZZANO (SV) | 12/M | 1 U.G.B./ora |
| 2 | DA DOMENICO E PIERO | Via Siri, 3 - MALLARE (SV) | 03/M | |
| 2 | DITTA C.A.B. COOP. ALLEVATORI BESTIAME | Via G.Chiarione, 48 - PIANA CRIXIA (SV) | 01/M | |
| 2 | DITTA CALIZZANO CARNI S.N.C. | Via F.Leale, 2 - CALIZZANO (SV) | 06/M | 2 U.G.B./ora |
| 2 | FORTUNATO VITTORIO | Via Aniera, 1 - MIOGLIA (SV) | 08/M | |
| 2 | GALESE ORESTE | Via Rossi, 28 - OSIGLIA (SV) | 05/M | |
| 2 | MACELLERIA SALUMERIA GIACOBBE DI GIACOBBE A. & C. S.N.C. | Via Zunini, 23/25 - SASSELLO (SV) | 09/M | 2 U.G.B./ora |
| 2 | MERIALDO MARCO & C. S.N.C. | Via Molana, 30 - SASSELLO (SV) | 11/M | 2 U.G.B./ora |
| 2 | PASTORINO ANDREA | Via Giovo, 16 - PONTINVREA (SV) | 07/M | 2 U.G.B./ora |
| 2 | SALVO MARIA | Piazza Anselmi, 1 - GIUSVALLA (SV) | 02/M | |
| 2 | STARICCO MARCO (già STARICCO PIERO E PESCE CARLO) | Via Roma, 19/1 - BARDINETO (SV) | 04/M | |
| 2 | MACELLERIA SIRI DI ZUNINO ELSA & C. S.N.C. | Via Ferriera - URBE (SV) | 10/M | |
| 3 | ANSALDO GIUSEPPE | Via F.Turati, 4 - S.OLCESE (GE) | 21/M | 1 U.G.B./ ora |
| 3 | ARMONINO ALESSANDRO | Via G.Cevasco, 82-84 - TRASO BARGAGLI (GE) | 29/M | 1 U.G.B./ |

| | | | | | ora |
|---|---|---|--|------|----------------------|
| 3 | ROSSI GIACOMO | Via S.Martino, 130 A già Loc. Molino Alto, 57/A - CERANESI (GE) | | 08/M | 1 U.G.B./ora |
| 3 | ROSSI GIUSEPPE | Via Vittorio Veneto, 54 - MIGNANEGO (GE) | | 07/M | 1 U.G.B./ora |
| 3 | SALUMIFICIO ORERO | Via Torre Natale, 29 - SERRA RICCO' (GE) | | 18/M | 1U.G.B./ora |
| 3 | SALUMIFICIO PARODI (Autorizzazione sospesa dal 25/8/2004 con provvedimento Rep. 42/2004 del Comune di Sant'Olcese) | Via Sant'Olcese, 63 - S.OLCESE (GE) | | 02/M | 2U.G.B./ora |
| 3 | TIMOSSI ANTONIO | Via Saracco, 47 - CAMPOLIGURE (GE) | | 14/M | 1U.G.B./ora |
| 3 | TORAZZA CARLO | Via F.lli Canepa, 114 - SERRA RICCO' (GE) | | 04/M | 1U.G.B./ora |
| 3 | TORRAZZA ANGELO | Via E.Lombardo, 4 - CAMPOMORONE (GE) | | 17/M | 1U.G.B./ora |
| 3 | VALLARINO GIUSEPPE | Via B. Parodi, n. 10 fondi - CERANESI (GE) | | 27/M | 1U.G.B./ora |
| 4 | BASSO ENRICO | Via del Commercio, 19 - MOCONESI (GE) | | 06/M | 40 minuti/ U.G.B. |
| 4 | BASSO PIERO | Via del Commercio, 72 - MOCONESI (GE) | | 05/M | 50 minuti/ U.G.B. |
| 4 | CASALEGGI F.lli | Via Roma, 43 - REZZOAGLIO (GE) | | 08/M | 45 minuti/ U.G.B. |
| 4 | COOP S.PIETRO VARA S.c.r.l. Legale Rappresentante : Figone Mauro | Vico Vara Fraz. S.Pietro - VARESE L. (SP) | | 11/M | 35 minuti/ U.G.B. |
| 4 | GARIBALDI SANTINA | Via Pontori, 14 - NE' (GE) | | 10/M | 60 minuti/ U.G.B. |
| 4 | MONTEVERDE F.lli | Via Razzetti, 20 - S.STEFANO D'AVETO (GE) | | 01/M | 30 minuti/ U.G.B. |
| 4 | NICOLINI SONIA (già GHIO MARIA RINA) | Loc. Salterana ponte Rollino - MAISSANA (SP) | | 12/M | 45 minuti/ suino |
| 4 | PRATO GIAMPIERO | Via Prato, 17 - NE' (GE) | | 09/M | 45 minuti/ U.G.B. |
| 4 | QUEIROLO CARLA & ROBERTO S.N.C. | Via Piandeiratti, 26 - ORERO (GE) | | 04/M | 45 minuti/ U.G.B. |
| 4 | REBORI GIUSEPPE | Via Disma, 27 - CARASCO (GE) | | 02/M | 35 minuti/ U.G.B. |

| | | | | |
|---|--|---|------|---------------------------------|
| 4 | SBARBARO TONITTO | Loc. Sbarbari, 15 - REZZOAGLIO (GE) | 07/M | 60 minuti/ U.G.B. |
| 4 | TORRE MARIANO | Via Cuneo, 116 - CALVARI - S.C.CERTENOLI (GE) | 03/M | 40 minuti/ U.G.B. |
| 4 | VE.BA. S.n.c. di Veratti Mauro e Bancalari Emilia | Via Casali, 29 - CARASCO (GE) | 13/M | 60minuti/ U.G.B. |
| 5 | DITTA CONSORZIO MACELLAI LUNENSI | Via Pecorina, 105-107 - SARZANA (SP) | 03/M | 3 bovini 3 equini |
| 5 | EREDI LERTORA EGIDIO S.R.L. | Via Durasca, 1 - FOLLO (SP) | 01/M | 1,5 bovini 15 ovicapriini |
| 5 | VIGNALE GIORGIO S.r.l. | Via Pioppo, 4 - VEZZANO LIGURE (SP) | 04/M | 5 bovini |

II - SEZIONE LABORATORI DI SEZIONAMENTO DI CAPACITA' LIMITATA

| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| 1 | BARALE CARNI S.A.S. | Corso Mazzini, 46 - SANREMO (IM) | 02/S | |
| 1 | CONSORZIO IMPERIESE CARNI | Via Garesio, 130 - IMPERIA | 01/S | |
| 1 | INCARMA S.N.C. | Via Nuvoloni, 47 - ARMA DI TAGGIA (IM) | 03/S | |
| 1 | SANREMO MARE S.P.A. | Via Periane, 4 - TAGGIA (IM) | 04/S | |
| 2 | BENEDICTI PIERO & C. S.n.c. | Via Piave, 33 - VADO LIGURE (SV) | 01/S | |
| 2 | BOERO F.lli di Boero Sabino e Antonio S.n.c. | Via Adelasia, 129 - ALASSIO (SV) | 03/S | |
| 2 | FRATELLI PRETARI & C. S.a.s. | Via Marixe, 41 - CERIALE (SV) | 05/S | |
| 2 | S.AL.CA. di Palazzo & C. S.a.s. | Via del Cigno, 38 - FINALE LIGURE (SV) | 08/S | |
| 2 | ALBINO CHIESA S.r.l. | Via Calice, 74 - FINALE LIGURE (SV) | 09/S | |
| 3 | CABELLA ANGELA | Via S.Olcese, 38 - S.OLCESE (GE) | 06/S | |
| 3 | FASCE GIAN MARIO | Via Recroso, 241 bis - LUMARZO (GE) | 14/S | |
| 3 | SALUMIFICIO PARODI | Via S.Olcese, 63 - S.OLCESE (GE) | 02/S | |
| 3 | TORRE AGOSTINO | Via Roma, 55/12S - BUSALLA (GE) | 12/S | |
| 4 | GIANELLO FRANCESCO | Via Gramsci, 2 - S.SALVATORE DI COGORNO (GE) | 01/S | |
| 4 | VALENTE GIAN SILVIO | Via Frece, 7 - MOCONESI (GE) | 03/S | |
| 5 | EREDI LERTORA EGIDIO S.R.L. | Via Durasca, 1 - FOLLO (SP) | 01/S | |
| 5 | SMALLER CASH AND CARRY S.P.A. | Via Vaidlocchi - LA SPEZIA | 03/S | |
| 5 | VIGNALE GIORGIO S.r.l. | Via Pioppo, 4 - VEZZANO LIGURE (SP) | 02/S | |

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**14.05.2008****N. 1225**

Art. 7 l.r. n. 21/2001.- Rinnovo autorizzazione con variante programma coltivazione cava di arenaria denominata "S. Giorgio I", in Comune di Taggia (Imperia), e contestuale procedura verifica screening ex l.r. n. 38/1998.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di arenaria denominata "S. GIORGIO I", in Comune di Taggia (Imperia), a favore dell'Impresa Liguria Cave di Rivara Enrico (Cod. Fisc. RVRNRC44M17D969E), con sede in Arma di Taggia (Imperia), Viale delle Palme, Palazzo Orchidee, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, all'Impresa Liguria Cave di Rivara Enrico, l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999, di competenza del Servizio Assetto del Territorio, nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.
- 3) - Di disporre che il progetto in argomento non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che venga osservata la prescrizione contenuta alla lettera i), punto 1., del presente provvedimento.
- 4) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del programma di coltivazione, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2008:
 - a) l'attività estrattiva e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alle prescrizioni di carattere geologico-tecnico;
 - b) ai fini della ricomposizione ambientale dell'area di cava è consentito l'utilizzo di materiali classificati come "rifiuti", ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., che risultano idonei per attività di recupero ambientale, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 5 e all'Allegato 1, Suballegato 1, al predetto decreto, previo eventuale trattamento e comunque subordinatamente allo svolgimento del test di cessione ove prescritto, ad esclusione delle seguenti tipologie di "rifiuto": (rif. Allegato 1, Suballegato 1 - D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii) 7.41 "detriti di perforazione", 7.15 "fanghi di perforazione", 13.6 e 13.7 "gessi chimici", 13.11 "silicato bicalcico", in ragione delle caratteristiche chimico-fisiche predominanti degli stessi, e previo adempimento delle disposizioni vigenti in materia;
 - c) i lavori connessi all'attività estrattiva e di sistemazione dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;
 - d) al margine della zona interessata da tutto il complesso estrattivo dovrà essere mantenuta in efficienza l'apposita recinzione atta a prevenire danni a persone, animali o cose;

- e) tutta l'area oggetto di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere opportunamente delimitata mediante termini infissi nel terreno, distanti fra loro non più di mt. 15,00; la posizione di tali termini dovrà essere riportata in una apposita planimetria in scala 1:500;
 - f) nell'ambito del perimetro del complesso estrattivo dovrà essere mantenuta in efficienza l'apposita rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);
 - g) particolare cura dovrà essere riposta nell'osservanza del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 settembre 2005;
 - h) dovranno essere rispettati gli indirizzi generali in materia di salvaguardia idrogeologica della normativa del Piano di Bacino vigente, con specifico riferimento all'adozione di tutti i possibili accorgimenti per l'ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde ed alla stabilità dei fronti di scavo e dei riporti, ancorchè temporanei;
 - i) la sistemazione delle zone interessate dall'attività estrattiva, da effettuarsi ogni qualvolta raggiunti i limiti di progetto, dovrà essere eseguita in conformità alla documentazione progettuale allegata al provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alla Relazione Tecnica della Sistemazione Ambientale a firma dei tecnici Dott. Agr. Renato Veruggio e Dott. For. Giorgio Clot, con la seguente ulteriore prescrizione;
 - 1. lo spessore del terreno vegetale non dovrà essere inferiore a 20 cm.;
 - j) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2008, la Ditta esercente dovrà presentare alla Regione una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione, con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato.
- 5) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.
- 6) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.
- 7) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1357/1940; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
- 8) - Di stabilire che la consegna del presente provvedimento è subordinata alla prestazione alla Regione, da parte della Ditta esercente, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n° 12/1979, così come sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera c), della l.r. n° 63/1993, di un nuovo deposito cauzionale a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dall'attività di cava, pari a euro 46.481,00.= (quarantaseimilaquattrocentootantuno/00), calcolato sulla base del progetto che si approva, la cui restituzione avrà luogo al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.
- 9) - Di procedere allo svincolo, previo l'adempimento di cui al precedente punto 8), del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n° 1.285.091 - appendice n° Y00150 - 1 della Zurigo Assicurazioni, per un valore di lire 60.000.000, pari a euro 30.987,41.= (trentamilanovecentoottantasette/41), già prestato dall'Impresa esercente in data 5 marzo 1996.
- 10) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

11) - Di avisare che:

- a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.Leg.vo n° 42/2004, ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione;
- b) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n° 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Taggia, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
- c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione, notificazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gabriella Minervini

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
14.05.2008 **N. 1226**

Art. 7 l.r. n. 21/2001.- Rinnovo autorizzazione e contestuale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Bregalla", in Comune di Triora (Imperia), a favore della ditta Dondero Gian Luigi.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "BREGALLA" in Comune di Triora (Imperia), a favore della Ditta Dondero Gian Luigi (Cod. Fisc. DNDGLG48H14F256N), con sede in Moconesi (Genova), Via A. Macaggi, 3, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta Dondero Gian Luigi, l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999, di competenza del Servizio Assetto del Territorio, nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.
- 3) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del programma di coltivazione e sistemazione, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 19 febbraio 2008:
 - a) l'attività estrattiva e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento, con particolare riguardo alle prescrizioni di carattere geologico-tecnico indicate negli elaborati progettuali;

- b) i lavori connessi all'attività estrattiva dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;
 - c) a monte degli imbocchi dovrà essere mantenuta in efficienza l'apposita recinzione munita di cartelli ammonitori atti a prevenire danni a persone, animali o cose;
 - d) dovrà prestarsi massima cura alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate sulle piste di servizio, sui piazzali antistanti gli imbocchi e a monte della zona di discarica (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);
 - e) dovrà essere prestata particolare cura all'osservanza del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 settembre 2005;
 - f) al termine dell'attività estrattiva tutte le zone comunque interessate dai lavori di cava e di discarica dovranno essere opportunamente conguagliate e inerbite, con successiva messa a dimora di idonee specie forestali, secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - Assetto Vegetazionale; particolare attenzione dovrà essere riposta, durante il processo di colonizzazione vegetale, all'attecchimento delle piante introdotte, ricorrendo eventualmente a ripetuti risarcimenti delle piante disseccate; qualora gli interventi previsti per la sistemazione, sia sotto il profilo morfologico che vegetazionale dei versanti risultassero inadeguati per il raggiungimento degli obiettivi che il piano di recupero ambientale si propone, dovranno essere adottate anche tecniche di ingegneria naturalistica.
- 4) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.
 - 5) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.
 - 6) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1357/1940; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
 - 7) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m, stabilito in euro 61.974,83.= (sessantunmilanovecentosettantaquattro/83), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato.
 - 8) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
 - 9) - Di avvisare che:
 - a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.Leg.vo n° 42/2004, ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione;
 - b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione, notificazione o pubblicazione dello stesso.

II DIRIGENTE
Gabriella Minervini

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI****19.05.2008****N. 1244**

**Associazione "Cesavo - Centro Savonese di servizi per il Volontariato".
Approvazione statuto e riconoscimento personalita' giuridica di diritto privato
mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvati:

- a) l'Atto Costitutivo dell'associazione "CESAVO - Centro Savonese di servizi per il Volontariato", con Sede Legale in Savona via di Briganti n° 12 rosso, sottoscritto, in data il 17 giugno 1997, a Savona dai rappresentanti delle associazioni fondatrici ed aderenti dell'associazione medesima,
- b) lo Statuto dell'associazione denominata "CESAVO - Centro Savonese di servizi per il Volontariato", approvato con il verbale del 1 febbraio 2007 dell'assemblea straordinaria degli associati, a rogito Dottor Guido Oliva, Notaio in Savona, iscritto nel Distretto Notarile di Savona, repertorio n° 140.247, raccolta n° 14.587,

allegati al presente provvedimento, in copia conforme alla copia autentica in atti, di cui formano parte integrante e sostanziale;

2. è riconosciuta la Personalità Giuridica di Diritto Privato all'associazione "CESAVO - Centro Savonese di servizi per il Volontariato" mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione Liguria, ai sensi del D.P.R. 361/20000;
3. è iscritta l'associazione "CESAVO - Centro Savonese di servizi per il Volontariato" nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto p..rivato istituito presso la Regione Liguria;
4. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Gabriella Laiolo

(allegati omessi)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO**23.05.2008****N. 1264**

**Art.109 D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione allo stabilimento balneare "Baia dei Sogni" di
Luca Camisa, all'immersione in mare di massi di II categoria e scapolame per la rea-**

lizzazione di mantellata in massi a protezione di un molo esistente.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, lo stabilimento balneare Baia dei Sogni di Camisa Luca, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in via Avenaggi, Rapallo, all'immersione in mare di inerti e materiali geologici inorganici per la realizzazione di una mantellata in massi a protezione di un molo esistente presso lo stabilimento balneare, così come descritto nella documentazione tecnica agli atti del Settore Ecosistema Costiero, fermo restando:
 - quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - A. i materiali immersi, costituiti da scapolame e massi, siano tali da limitare il più possibile fenomeni di torbidità persistente e infangamento;
 - B. sia data preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori alla Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento provinciale di Genova;
 - C. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alla Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento provinciale di Genova;
 - D. la comunicazione di cui al precedente punto C. sia corredata dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 18 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, alla Capitaneria di Porto di Genova e al Comune di Rapallo;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

Il DIRIGENTE

Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE E SERVIZIO CIVILE****26.05.2008****N. 1306**

Nomina della Commissione finalizzata alla valutazione dei progetti di servizio civile regionale da realizzare negli Istituti scolastici superiori e pervenuti a seguito del bando regionale con scadenza 5 maggio 2008.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Regione Liguria nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dalla L.r. 11/2006 (istituzione e disciplina del sistema regionale del Servizio civile), ha approvato con propria D.G.R. n. 220 del 7 marzo 2008, un bando regionale, per il finanziamento di progetti di servizio civile regionale rivolto agli Enti di servizio civile iscritti nell'albo regionale ed Istituti secondari superiori, che si allega sub. 1 quale parte integrante e necessaria del presente atto;
- Il Bando prevede, ai fini della valutazione dei progetti presentati, la costituzione di un'apposita commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale competente;
- detta Commissione per la valutazione dei progetti si deve attenere a quanto prescritto dalla sopra menzionata Delibera della Giunta Regionale nell'allegato sub. 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2006, n. 11;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 220 assunta nella seduta del 7 marzo 2007;

per quanto nelle premesse specificato che si richiama integralmente

D E C R E T A

- Di costituire la Commissione finalizzata alla valutazione dei progetti di Servizio civile regionale pervenuti a seguito del bando in premessa indicato;
- di individuare quali componenti della Commissione di valutazione:
 - o Prof.ssa Maria Anna Burgnich in qualità di rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale nella Consulta regionale per il Servizio civile;
 - o Dott. Aldo Angelo Ameri, Funzionario con P.O. in qualità di rappresentante dello Staff giuridico del Dipartimento Salute e servizi sociali
 - o Dott.ssa Antonella Grassi, Funzionario con P.O. del Servizio Sistema educativo regionale, competente rispetto alla materia della formazione;
 - o Dott.ssa A. Doris Genesin, Funzionario con P.O. del Servizio Interventi del Terzo Settore e Servizio civile, funzionario competente per materia, con funzioni di segretario;che assolvono l'incarico a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO**29.05.2008****N. 1350**

Art.109 D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Andora all'immersione in mare di manufatti per la realizzazione di una barriera artificiale sommersa a protezione del posidonieto e il ripopolamento di specie alieutiche.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Andora, in persona del Sindaco p.t., all'immersione in mare di manufatti per la realizzazione di una barriera artificiale sommersa a protezione del posidonieto e il ripopolamento di specie alieutiche, così come descritto nella documentazione tecnica agli atti del Settore Ecosistema Costiero, fermo restando:
 - quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori di ciascuno stralcio alla Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Savona ed all'ARPAL - Dipartimento provinciale di Savona;
 - B. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori di ciascuno stralcio alla Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Savona ed all'ARPAL - Dipartimento provinciale di Savona;
 - C. le comunicazioni di cui al precedente punto B. siano corredate dalla dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE E SERVIZIO CIVILE**

20.05.2008

N. 1382

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/92 dell'Associazione "Consultorio familiare C.I.F." con sede in Varazze - SV.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, per le motivazioni di cui in premessa, dell'Associazione "Consultorio Familiare C.I.F..." con sede a Varazze (SV), iscrit-

ta nel Settore Sicurezza Sociale N. SS-GE.ASOC-96-1995, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993, di attuazione della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15;

- 2) di precisare che la cancellazione dal citato Registro regionale comporta il venire meno della possibilità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- 3) di notificare il presente decreto all'Associazione "Consultorio Familiare C.I.F." con sede a Varazze (SV).

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE E SERVIZIO CIVILE**

20.05.2008

N. 1383

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r.r 15/92 dell'Associazione "Gruppo Volontariato Carabinieri A.N.C." con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, per le motivazioni di cui in premessa, dell'Associazione "Nucleo Volontario e Protezione Civile - Nazionale Carabinieri Genova Centro." con sede a Genova, iscritta nel Settore Protezione Civile PC-GE-PC-59-2003, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993, di attuazione della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15;
- 2) di precisare che la cancellazione dal citato Registro regionale comporta il venire meno della possibilità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- 3) di notificare il presente decreto all'Associazione "Nucleo Volontario e Protezione Civile - Nazionale Carabinieri Genova Centro." con sede a Genova.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE E SERVIZIO CIVILE**

15.05.2008

N. 1384

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 15/92 dell'Associazione "Fahrenheit 451" con sede a Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, per le motivazioni di cui in premessa, dell'Associazione "FHARENHEIT 451" con sede a Genova, iscritta nel Settore Culturale e Spettacolo N. CL-GE-CST-9-2003, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993, di attuazione della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15;
- 2) di precisare che la cancellazione dal citato Registro Regionale comporta il venire meno della possibilità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- 3) di notificare il presente decreto all'Associazione "FHARENHEIT 451" con sede a Genova.

Il DIRIGENTE
Roberto Murgia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE E SERVIZIO CIVILE**

20.05.2008

N. 1385

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/92 dell' "Associazione di Protezione Civile e Antincendio Boschivo F. Ferro" con sede in Cogoleto - GE.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, per le motivazioni di cui in premessa, dell'Associazione "Protezione Civile Antincendio Boschivo F. Ferro." con sede a Cogoleto (GE), iscritta nel Settore Protezione Civile, nr. PC-GE -71 -2006, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993, di attuazione della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15;
 - 2) di precisare che la cancellazione dal citato Registro Regionale comporta il venire meno della possibilità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- di notificare il presente decreto all'Associazione "Protezione Civile Antincendio Boschivo F. Ferro." con sede a Cogoleto (GE);

Il DIRIGENTE
Roberto Murgia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE E SERVIZIO CIVILE****26.05.2008****N. 1386**

Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/92 dell'Associazione "Ramognina pulita" con sede in Varazze - SV.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Di iscrivere ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, l'Associazione "RAMOGNINA PULITA" con sede a VARAZZE, al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore AMBIENTALE, codice alfanumerico AM-SV -002-2008;

Di precisare che:

- l'iscrizione di che trattasi è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con enti pubblici, i quali, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della l.r. 28 maggio 1992 n° 15 sono tenuti a trasmetterne copia alla Regione Liguria - Servizio Interventi per il Terzo Settore -, nonché per beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. 28 maggio 1992 n. 15, avverrà automaticamente in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3;

Di disporre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 28 maggio 1992 n° 15, l'Associazione trasmetta obbligatoriamente, pena la cancellazione automatica dal Registro, al Servizio Interventi per il Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno:

- > copia del bilancio o in mancanza del rendiconto,
- > relazione sull'attività svolta,
nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 28 maggio 1992 n. 15, le eventuali variazioni di:
- > Atto costitutivo o accordo degli aderenti,
- > Statuto o regolamento,
- > Nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;

Di notificare il presente decreto all'Associazione "RAMOGNINA PULITA" con sede a VARAZZE (SV).

Il DIRIGENTE

Roberto Murgia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE E SERVIZIO CIVILE****20.05.2008****N. 1387**

Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato art. 3 l.r. 15/92 dell'Associazione "A.S.D.I. - Associazione separati e divorziati - Liguria" con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Di iscrivere ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, l'Associazione SEPARATI E DIVORZIATI LIGURIA "A.S.D.I." con sede a GENOVA, al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore ALTRI, codice alfanumerico AL-GE -003-2008;

Di precisare che:

- l'iscrizione di che trattasi è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con enti pubblici, i quali, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della l.r. 28 maggio 1992 n° 15 sono tenuti a trasmetterne copia alla Regione Liguria - Servizio Interventi per il Terzo Settore -, nonché per beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. 28 maggio 1992 n. 15, avverrà automaticamente in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3;

Di disporre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 28 maggio 1992 n° 15, l'Associazione trasmetta obbligatoriamente, pena la cancellazione automatica dal Registro, al Servizio Interventi per il Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno:

- > copia del bilancio o in mancanza del rendiconto,
- > relazione sull'attività svolta, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 28 maggio 1992 n. 15, le eventuali variazioni di:
- > Atto costitutivo o accordo degli aderenti,
- > Statuto o regolamento,
- > Nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;

Di notificare il presente decreto all'Associazione SEPARATI E DIVORZIATI LIGURIA "A.S.D.I." con sede a GENOVA.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA GIUNTA INTERVENTI
PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE**

20.05.2008

N. 1388

Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 l.r. 15/92 dell'Associazione "Le piccole cose" con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Di iscrivere ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, l'Associazione "Le Piccole Cose" con sede a Genova, al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore Educativo, codice alfanumerico ED-GE -004-2008;

Di precisare che:

- l'iscrizione di che trattasi è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con enti pubblici, i quali, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della l.r. 28 maggio 1992 n° 15 sono tenuti a trasmetterne copia alla Regione Liguria - Servizio Interventi per il Terzo Settore -, nonché per beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. 28 maggio 1992 n. 15, avverrà automaticamente in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3;

Di disporre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 28 maggio 1992 n° 15, l'Associazione trasmetta obbligatoriamente, pena la cancellazione automatica dal Registro, al Servizio Interventi per il Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno:

- > copia del bilancio o in mancanza del rendiconto,
- > relazione sull'attività svolta, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 28 maggio 1992 n. 15, le eventuali variazioni di:
- > Atto costitutivo o accordo degli aderenti,
- > Statuto o regolamento,
- > Nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;

Di notificare il presente decreto all'Associazione "Le Piccole Cose" con sede a Genova.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI
30.05.2008 **N. 1408**

Reg. (CE) n. 1019/02, art.9. Riconoscimento ed identificazione alfanumerico di imprese nel settore oleario. Ditta OLIO ROI di BOERI FRANCO - Badalucco IM - cod. IM23.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi in premessa indicati:

- di approvare il riconoscimento di impianto di condizionamento di oli extravergini e vergini di oliva alla Ditta "Olio Roi di Boeri Franco" con sede e impianto in Via Argentina n.1 a Badalucco (IM) in quanto conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, per poter indicare la designazione dell'origine sull'imballaggio del prodotto commercializzato e sull'etichetta ad esso acclusa;

- di attribuire alla Ditta “Olio Roi di Boeri Franco” con sede e impianto in Via Argentina n.1 a Badalucco (IM) il codice di identificazione alfanumerico – IM23 - ai sensi dell’art. 3 del DM 14/11/03, recante le disposizioni relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, in relazione al coordinamento dell’attività di controllo delle imprese di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva riconosciute ed al rilascio del codice di identificazione alfanumerico;
- di trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per quanto di competenza del Ministero stesso;
- di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Luca Fontana

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI
30.05.2008 **N. 1409**

Reg. (CE) n. 1019/02, art. 9. Riconoscimento ed identificazione alfanumerico di imprese nel settore oleario. Frantoio Gaziello di Giorgio Gaziello e C snc - Ventimiglia IM - cod. IM24.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi in premessa indicati:

- di approvare il riconoscimento di impianto di condizionamento di oli extravergini e vergini di oliva al “Frantoio Gaziello di Giorgio Gaziello e C snc con sede e impianto in Via San Secondo 14 a Ventimiglia (IM) in quanto conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, per poter indicare la designazione dell’origine sull’imballaggio del prodotto commercializzato e sull’etichetta ad esso acclusa;
- di attribuire al “Frantoio Gaziello di Giorgio Gaziello e C snc” con sede e impianto in Via San Secondo n.14 a Ventimiglia (IM) il codice di identificazione alfanumerico – IM24 - ai sensi dell’art. 3 del DM 14/11/03, recante le disposizioni relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, in relazione al coordinamento dell’attività di controllo delle imprese di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva riconosciute ed al rilascio del codice di identificazione alfanumerico;
- di trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per quanto di competenza del Ministero stesso;
- di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Luca Fontana

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
09.06.2008 N. 3117/68063**

Comune di Leivi. Variante al Programma di Fabbricazione inerente l'integrazione delle Norme tecniche di attuazione con una normativa per la disciplina della cessione al Comune di aree e manufatti, ai sensi della Legge 17.8.1942 n. 1150. Restituzione per rielaborazione.

IL DIRETTORE

D I S P O N E

1. la restituzione al Comune di Leivi per le ragioni sopra indicate della variante in oggetto, inerente l'integrazione delle Norme Tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione con una normativa per la disciplina della cessione al Comune di aree e manufatti, al fine della sua eventuale rielaborazione;
2. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
10.06.2008 N. 3217/69363**

Comune di Cicagna. Variante al Programma di Fabbricazione per l'introduzione della disciplina del colore - "Progetto Colore" - Legge 17.8.1942 n. 1150, quale parte integrante delle relative Norme di Attuazione, relativamente agli edifici del Nucleo Antico di Cicagna - zona BA del P. di F. .

IL DIRETTORE

D I S P O N E

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997, della Variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Cicagna, adottata con la D.C.C n. 20 del 13.07.2006 ed inerente l'introduzione della disciplina del colore nelle relative N.T.A., quale integrazione della Norme di Attuazione relativamente ai fabbricati che si affacciano sulle vie Mazzini, XX Settembre, Queirolo, Umberto I, appartenenti alla zona BA del Nucleo Antico di Cicagna, con le prescrizioni dianzi indicate;

2. che gli elaborati della Variante come sopra approvata, debitamente vistati e depositati agli atti dell'Area 05 di questa Provincia, allegati al presente Provvedimento quali parte integrante e sostanziale, integrati modificati a seguito delle prescrizioni dianzi indicate, sono costituiti da:

Nuovo comma 2 bis) integrativo dell'art. 6 - 5 bis Zone BA del Programma di Fabbricazione
Elaborati del Progetto Colore
Stato attuale
Planimetria con indicazione delle pavimentazioni e delle coperture
Cartografie tematiche
Elaborati grafici di restituzione dei rilievi architettonici, cromatici a livello urbano
Elaborati grafici di restituzione dei rilievi architettonici, cromatici a livello di singolo edificio
Schede di indagine e di analisi a livello territoriale, urbani e di singolo edificio
Tabella colori
Stato progetto
Cartografie tematiche
Elaborati grafici di progetto a livello di dettaglio con ricostruzione el colore delle facciate
Relazione finale di progetto
Manuale tecnico descrittivo degli interventi edilizi
Norme di Attuazione
Analisi di laboratorio
Piano di manutenzione
Abaco dei componenti costruttivi
Cartella dei colori

Il presente Provvedimento, condizionato all'osservanza della prescrizioni ivi indicate a norma dell'art. 5, della Legge Regionale 17/1/1980 n. 9, acquista efficacia solo a seguito dell'accettazione integrale delle prescrizioni stesse da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale e del conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

28.05.2008

N. 511

**Bacino del torrente Arroscia. Domanda di concessione di derivazione acqua ad uso
potabile - Ditta: Comune di Ranzo Pratica n. 98. Sanatoria**

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 05.05.2008 pervenuta in data 15.05.2008 con cui il Comune di Ranzo ha chiesto in sanatoria il rinnovo della concessione per derivare moduli 0.02 (l/sec 2) di acqua dal bacino del torrente Arroscia, dalle sorgenti denominate Bandie - Salino in Comune di Ranzo e di Aquila d'Arroscia;

omissis

Visto l'art. 96 punto 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ove si stabilisce che l'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

Considerato che l'acqua per la quale è richiesta la concessione in sanatoria e destinata ad uso potabile e, quindi, soddisfa un interesse pubblico;

Considerato che dall'esame degli atti progettuali, tenuto anche conto della modesta quantità d'acqua prelevata, non si ravvisano motivi di palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

STABILISCE

- 1) è consentito al Comune di Ranzo, previo parere favorevole ai fini igienico - sanitari rilasciato dall'USL Imperiese n. 1, per quanto di competenza della Provincia ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al D. Lgs. 152/2006, di continuare provvisoriamente a derivare, nelle more dell'istruttoria della domanda di concessione in sanatoria, moduli 0.02 (pari a 1/sec 2) di acqua dal Bacino del torrente Arroscia, dalle sorgenti denominate Bandie - Salino in conformità agli elaborati progettuali forniti a corredo dell'istanza di rinnovo in sanatoria;
- 2) la concessione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta dovrà eventualmente richiedere per l'esercizio provvisorio della derivazione;

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

28.05.2008

N. 512

Bacino del torrente Argentina (torrente Carpasina - rio Evria) Domanda di variante di concessione di derivazione acqua ad uso irriguo Ditta: Consorzio Montalto Ligure "Acqua Santa" Pratica n. 143 Sanatoria

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 02.05.2008 pervenuta in data 07.05.2008 con cui il Consorzio Montalto Ligure "Acqua Santa" ha chiesto in sanatoria la variante alla concessione (aggiunta e/o spostamento punti di presa) per derivare moduli 0.00975 (l/sec 0.975) di acqua dal bacino del torrente Argentina (torrente Carpasina - rio Evria), da n. 16 prese superficiali in Comune di Montalto Ligure- località Evria;

omissis

Visto l'art. 96 punto 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ove si stabilisce che l'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

Considerato che l'acqua per la quale è richiesta la variante in sanatoria alla concessione è destinata ad uso irriguo di una vasta superficie consortile pari a circa 65000 mq di terreno e, quindi, soddisfa un interesse pubblico;

Considerato che dall'esame degli atti progettuali, non si ravvisano motivi di palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

STABILISCE

- 1) è consentito al Consorzio Montalto Ligure "Acqua Santa", per quanto di competenza della Provincia ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al D. Lgs. 152/2006, di continuare provvisoriamente a derivare, nelle more dell'istruttoria della domanda di variante in sanatoria alla concessione, moduli 0.00975 (pari a l/sec 0.975) di acqua dal Bacino del torrente Argentina (torrente Carpasina - rio Evria) da n. 16 prese superficiali in Comune di Montalto Ligure località Evria in conformità agli elaborati progettuali datati 02.05.2008 a firma Dott. Ing. Daniela Tagliatini, forniti a corredo dell'istanza;
- 2) la variante alla concessione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta dovrà eventualmente richiedere per l'esercizio provvisorio della derivazione;

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

28.05.2008

N. 513

Comune di Santo Stefano al Mare - Variante all'art. 23 delle norme di attuazione del vigente P.R.G., proposta dal Comune quale variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alle zone A1 e A2.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, con le prescrizioni in premessa indicate, la variante al Piano Regolatore generale adottata dal Commissario Straordinario di Santo Stefano al Mare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.02.20057 relativa alle zone A1 e A2;
- 2) gli elaborati della variante debitamente visti dal Funzionario Delegato dell'Ufficio Abusivismo- e Legittimità, sono depositati agli atti del settore in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante, sono costituiti da:
 - a. Norme Tecniche di Attuazione -Disciplina dell'edificazione e dei caratteri architettonici (Tab. 30.1 art. 30 NTA)
 - b. Norme Tecniche di Attuazione—Titolo IX disciplina dell'arredo urbano.
- 3) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'ammini-

- strazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Santo Stefano al Mare, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
- 4) ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Marcello Moraldo

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14.05.2008

N. 3593

Rio Sanda - Località Villa Boschi / via Sirio - Comune di Celle Ligure. Concessione in sanatoria per il mantenimento di bocche di scarico su muro di argine con richiesta di realizzazione di opere di adeguamento. Richiedente: Hotel Ristorante Arcobaleno s.a.s. di Giannasi Mauro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DECRETA

omissis

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, l'Hotel Ristorante Arcobaleno S.a.S. di Giannasi Mauro al mantenimento delle opere di cui alle premesse con l'obbligo dell'esecuzione dei lavori di adeguamento previsti, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12118 di repertorio in data 12.05.2008

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14.05.2008

N. 3596

Corso d'acqua Torrente Sansobbia - Località Cà La Murta Comune di Albisola

Superiore. Concessione in sanatoria per attraversamento con impianti telefonici parte nel ponte esistente e parte interrata entrostante una tubazione da 160 mm. su pertinenza demaniale. Concessionario: Società Telecom Italia S.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DECRETA

omissis

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, le opere realizzate dalla Società Telecom S.p.A. con l'obbligo dell'esecuzione dei lavori di variante di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato il disciplinare foglio norme n. 12114 di repertorio in data 7.05.2008 .

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14.05.2008

N. 3597

Corso d'acqua del Torrente Sansobbia e Torrente Montegrosso in loc. Ellera del Comune Albisola Superiore. Rinnovo in sanatoria della concessione relativa alla realizzazione di attraversamento con tubo gas DN 150 in subalveo con varianti da realizzare per adeguamento idraulico. Concessionario: Società Italiana per il Gas S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DECRETA

omissis

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Italiana per il Gas p.A. al mantenimento delle opere di cui alle premesse con l'obbligo della esecuzione dei lavori di variante previsti per adeguamento idraulico della tubazione sul corso d'acqua Torrente Montegrosso, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12106 di repertorio in data 28.04.2008.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****20.05.2008****N. 3787**

Sorgente Masca Bruciata (T. Crovetto) - Concessione per derivazione d'acqua ad uso potabile in Comune di Spotorno - Concessionario: Magnone Emilia.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, è concesso alla signora Magnone Emilia di derivare dalla sorgente denominata Masca Bruciata nel Bacino del Torrente Crovetto in Località Masca Bruciata del Comune di Spotorno una quantità d'acqua di moduli 0,00017 (l/sec 0,017) ad uso potabile;
2. la concessione è accordata per Anni Trenta successivi e continui decorrenti dal 10/8/1999, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 12125 di repertorio in data 15.05.2008

omissis

II DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****20.05.2008****N. 3788**

**Rio della Collarea e di Gazzo e di Maschiniara Bonaino - Concessione per derivazione d'acqua ad uso irriguo ed antincendio in Comune di Erli località Tre Fontane.
Concessionario: Consorzio Irriguo di Regione Campassi e Lago che Fuma**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, è concesso al Consorzio Irriguo di Regione Campassi e Lago che Fuma - Erli, il rinnovo in sanatoria della concessione per derivazione d'acqua ad uso irriguo, al fine di irrigare circa mq 311.000 di terreno, e ad uso antincendio dal Rio della Collarea e di Gazzo e di Maschiniara Bonaino, (bacino Fiume Centa) in Località Tre Fontane del Comune di Erli in quantità non superiore a moduli 0.17 (l/sec 17);

2. la concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 10.04.1993, giorno successivo alla scadenza dell'originaria concessione di cui al D.M. n. 19410 in data 22.11.1967, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 12123 di repertorio in data 14/05/2008 - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.05.2008

N. 3843

Corso d'acqua Rio del Lupo - Località Ciappa - Comune di Murialdo. Domanda intesa ad ottenere il Rinnovo della Licenza d'Attingimento per derivare una quantità d'acqua di Moduli 0,005 (1/sec. 0,5) ad uso irriguo per un anno. Richiedente: Sig. Angusti Rudi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

di concedere al Sig. Angusti Rudi, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della Licenza Annuale di Attingimento per derivare dal corso d'acqua Rio del Lupo - Località Ciappa in Comune di Murialdo, una quantità d'acqua pari a moduli 0,005 (Vsec. 0,5) ad uso irriguo per un anno e per irrigare mq. 13.550 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n. 16 - Mappale n. 269 e 644 del Comune di Murialdo per un'anno e con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 3864 del 15.05.2007.

omissis

IL DIRIGENTE SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

27.05.2008

N. 3931

Corso d'acqua Fiume Bormida di Millesimo - Frazione Mereta - Comune di Calizzano. Domanda intesa ad ottenere il Rinnovo della Licenza d'Attingimento per derivare una quantità d'acqua di Moduli 0,01 (l/sec. 1,00) ad uso irriguo per un'ora al giorno (dalle ore 18,00 alle ore 19,00). Richiedente: Sig.ra Salvatico Maria Teresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

di concedere alla Sig.ra Salvatico Maria Teresa, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della Licenza Annuale di Attingimento per derivare dal corso d'acqua Fiume Bormida di Millesimo - Frazione Mereta in Comune di Calizzano, una quantità d'acqua pari a moduli 0,01 (1/sec. 1,00) ad uso irriguo per un anno e per irrigare mq. 1.000 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n. 64 Mappale n. 308 del Comune di Calizzano per un'anno e con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 3843 del 15.05.2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

23.05.2008

N. 240

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso irriguo, dal pozzo sito al Fg. 46 mapp. 317, in loc. Giuncaro del comune di Sarzana. Ditta: Calani Fulvia - Pratica n.1077/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- art. 1) fatti salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Azienda Agricola Calani Fulvia di derivare per uso irriguo, dal pozzo sito al Fg. 46 mapp.le 317, in loc. Giuncaro del comune di Sarzana, una quantità d'acqua non superiore a litri/sec. 0,1 (moduli 0,001) utilizzando una pompa avente una portata pari a litri/sec. 2 (moduli 0,02);
- art. 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 13.11.2007;
- art. 3) la suddetta concessione è accordata per anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni successivi e continui decorrenti dal 10.08.1999 e scadenti il 31.12.2028 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.01.2008 di repertorio n.12804;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini